BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
03.08.2021 17:05:47 UTC

BESSEGHINI STEFANO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Presidente
04.08.2021 06:52:03 UTC

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021
363/2021/R/RIF

APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1169ª riunione del 3 agosto 2021

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/851/UE), che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (di seguito: direttiva 2018/852/UE), che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (di seguito: decreto legislativo 152/06);
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: decreto-legge 138/11), recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" e, in particolare, l'articolo 3-*bis*;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, 2, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" (di seguito: decreto legislativo 116/20);
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (di seguito d.P.R. 158/99), recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: d.P.R. 445/00), recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Parlamento il 25 aprile 2021 e inviato alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 (di seguito: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza);
- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico", e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 225/2018/R/RIF), recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 714/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 714/2018/R/RIF), recante "Richiesta di informazioni in tema di servizio di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A (di seguito: deliberazione 242/2019/A), recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";

- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A (di seguito: deliberazione 333/2019/A), recante "Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 57/2020/R/RIF, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" (di seguito: deliberazione 57/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2020, 158/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" (di seguito: deliberazione 158/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF, recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (di seguito: deliberazione 238/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2020, 362/2020/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono" (di seguito: deliberazione 362/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 493/2020/R/RIF, recante "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021" (di seguito: deliberazione 493/2020/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)" (di seguito: deliberazione 138/2021/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 72/2021/R/RIF, recante "Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" (di seguito: documento per la consultazione 72/2021/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF, recante "Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)" (di seguito: documento per la consultazione 196/2021/R/RIF);

- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante "Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali" (di seguito: documento per la consultazione 282/2021/R/RIF);
- la determina 31 marzo 2021, 01/DRIF/2021, recante "Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF".

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 1999/31/CE definisce requisiti tecnici e operativi volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, nonché i rischi per la salute umana, risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica, prevedendo espressamente, all'art. 10, che debbano essere adottate "*misure affinché tutti i costi derivanti dall'impianto e dall'esercizio delle discariche, (...) e i costi stimati di chiusura nonché di gestione successiva alla chiusura per un periodo di almeno trenta anni siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti*";
- la direttiva 2008/98/CE stabilisce un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell'UE, finalizzato alla protezione dell'ambiente e della salute umana, e in particolare:
  - all'articolo 14 stabilisce che, secondo il principio «chi inquina paga», "*i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti*";
  - agli articoli 3, 8 e 8-*bis* introduce il concetto di responsabilità estesa del produttore, volto "*ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto*", comprese le attività post-consumo di ritiro, riciclo e smaltimento finale;
  - all'articolo 4 stabilisce una gerarchia dei rifiuti, che rappresenta l'ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti sulla base del quale occorre prioritariamente perseguire l'obiettivo della prevenzione dei rifiuti e, successivamente, quelli della preparazione al riutilizzo, del riciclaggio, del recupero e, da ultimo, quello dello smaltimento dei rifiuti;
  - all'articolo 16, al fine di perseguire i principi di autosufficienza e di prossimità, impegna gli Stati membri ad adottare "*le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica,* (…)", allo scopo di consentire alla comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento e nel recupero dei rifiuti;

- la direttiva 2018/851/UE, che ha modificato la direttiva 2008/98/CE, ha previsto l'implementazione di un modello di economia circolare, e, in particolare:
  - ha stabilito che gli Stati membri ricorrano "*a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti*" quali i regimi di tariffe puntuali (*pay-as-you-throw*), definiti dall'Allegato IV-*bis* come regimi che "*gravano sui produttori di rifiuti sulla base dell'effettiva quantità di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati*" (articolo 1, commi 4 e 10); all'art.1, ha introdotto una nuova definizione di rifiuti urbani, come "*a) rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici*";
  - in relazione alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti, ha introdotto nella direttiva 2008/98/CE, l'articolo 8-*bis*, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, "*coprano i seguenti costi per i prodotti che il produttore immette sul mercato nello Stato membro interessato:*
    - *costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro successivo trasporto, compreso il trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, e i costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamate;*
    - *costi di una congrua informazione ai detentori di rifiuti a norma del paragrafo 2;*
    - *costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1, lettera c)*".

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario*

certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";

- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, "*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*";
- inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:
  - "*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'*" (lett. f);
  - "*fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento*" (lett. g);
  - "*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*" (lett. h);
  - "*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*" (lett. i).

CONSIDERATO, POI, CHE:

- l'articolo 3-*bis* del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;
- il citato articolo 3-*bis*, segnatamente al comma 1-*bis*, attribuisce agli Enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le "*funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...)*";

- il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale;
- con riferimento alla disciplina tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, l'articolo 1 della legge 147/13:
    - al comma 652 dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", "*può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti*". Il comma in parola, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità in materia tariffaria, prevede poi che "*nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità (...), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*";
    - al comma 654, stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
    - al comma 668 riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "*l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI*", la quale è "*applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*";
    - al comma 683 dispone che "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità*

competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)";

- l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce che: "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- ai sensi del successivo articolo 174 del decreto legislativo 267/00, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta comunale può proporre emendamenti allo schema di bilancio già presentato al Consiglio comunale e in corso di approvazione, motivati da variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute;
- l'articolo 193 del citato decreto legislativo 267/00 attribuisce, inoltre, agli enti locali la possibilità di modificare le tariffe nel corso dell'esercizio finanziario, in caso di esigenza di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- recentemente, il decreto legislativo 116/20 (di attuazione della direttiva 2018/851/UE e della direttiva 2018/852/UE) ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla disciplina dei rifiuti urbani e dei loro assimilati, intervenendo in particolare sugli articoli 183 "Definizioni", 198 "Competenze dei comuni" e 238 "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani" del decreto legislativo 152/06. Nello specifico, con le richiamate novità normative:
  - è stata confermata la natura di "rifiuti urbani" dei rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti dalle utenze domestiche;
  - si è inciso sulla qualificazione dei rifiuti prodotti da fonti diverse, cioè dalle utenze non domestiche, prevedendo espressamente per una frazione di tali rifiuti, la qualifica di "urbani" (non più attribuita in virtù di un'assimilazione disciplinata dai Comuni, ma derivante dalle caratteristiche del rifiuto, e più precisamente dalla loro natura e composizione e dalla attività di provenienza);
  - è stato previsto che "*le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi*";
  - è stato disposto che "*le utenze non domestiche che producono rifiuti*

urbani (...), che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale";

- inoltre, il citato decreto legislativo 116/20 ha:
  - modificato l'articolo 222 *"Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione"* del decreto legislativo 152/06, esplicitando che *"la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari di cui all'Allegato C del* [medesimo] *decreto legislativo* [116/20]*, nonché (...) la gestione di altri rifiuti prodotti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale, ove costituito ed operante, ovvero i Comuni (...) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità (...)"*, disponendo contestualmente che *"i costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento"*;
  - *introdotto, nel decreto legislativo 152/06, l'articolo 198-bis, prevedendo l'adozione del "Programma nazionale per la gestione dei rifiuti"* - che dovrà almeno contemplare i dati sulla produzione dei rifiuti su scala nazionale, la ricognizione degli impianti a livello nazionale, i criteri generali per la redazione dei piani di settore, l'individuazione dei flussi di particolari categorie di rifiuti con i relativi fabbisogni impiantistici, anche per macroaree (definite tramite accordi tra Regioni per la "*razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale, ed economico, sulla base del principio di prossimità*"), tenendo conto della pianificazione regionale, e con finalità di progressivo riequilibrio socioeconomico fra le aree del territorio nazionale.

CONSIDERATO CHE:

- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di:
  - "*regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti*" (OS 8), proponendosi di "*introdurre misure volte a promuovere la trasparenza e l'efficienza delle diverse gestioni che costituiscono il ciclo dei rifiuti, impostando un meccanismo tariffario che sia in grado di favorire la capacità del sistema locale di gestire*

integralmente i rifiuti (…)", contestualmente precisando che "*il processo di applicazione di tali misure sarà graduale, a partire dalla definizione di criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi efficienti sostenuti negli anni 2018 e 2019*";

- una "*regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento (…), e* [alla] *contestuale definizione di criteri di accesso agli impianti,* [al contempo sviluppando] *meccanismi volti a promuovere gli investimenti di trattamento, anche valutando modalità di allocazione della capacità con orizzonti di durata pluriennale e promuovendo quelli più rilevanti in termini di benefici per il sistema*".

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti (per il periodo 2018-2021) tesi tra l'altro a:
  - esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
  - promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
  - migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi;
  - definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale;
  - incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti;
  - rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
  - favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale

da garantire idonei livelli di efficienza del servizio;
- in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento;

- peraltro, con la deliberazione 333/2019/A, l'Autorità, ritenendo necessario stabilire un'interlocuzione tecnico-istituzionale di carattere permanente con tutti i livelli territoriali di governo titolari di competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani, ha istituto un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie locali;
- tale tavolo, fermo restando le consuete modalità di partecipazione che l'Autorità mette a disposizione di tutti i soggetti interessati, costituisce un ulteriore e precipuo strumento di confronto con le Regioni e le Autonomie locali al fine di promuovere una efficace azione regolatoria, in considerazione della rilevanza che la stessa assume per i cittadini e per le istituzioni pubbliche attive nel settore dei rifiuti, avviando un'interlocuzione finalizzata, tra l'altro, a individuare e monitorare le specifiche criticità relative ai processi decisionali di programmazione, organizzazione e gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché a rafforzare la cooperazione fra i soggetti territorialmente competenti, anche nella direzione di favorire un perfezionamento del processo di costituzione e/o operatività delle strutture organizzative degli Enti di governo dell'ambito;
- successivamente, confermando l'impostazione della regolazione quale strumento efficace per garantire la continuità dei servizi essenziali, il quadro di riferimento è stato integrato dapprima con la deliberazione 57/2020/R/RIF (con la quale - al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati e comunque in un'ottica di tutela degli utenti - sono state introdotte specifiche semplificazioni procedurali, riguardanti la validazione dei dati e l'approvazione degli atti necessari alla predisposizione tariffaria) e poi con le deliberazioni 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF (con le quali, al fine di mitigare gli effetti conseguenti all'emergenza sanitaria in atto, sono stati introdotti alcuni elementi di flessibilità nel MTR, consentendo agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF, anche disciplinando modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento);
- le misure urgenti di cui al precedente alinea - unitamente alle previsioni legislative, adottate durante l'inizio della fase emergenziale, in ordine alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario per il 2020 - hanno dato luogo alla quantificazione di componenti di conguaglio il cui recupero nell'ambito delle entrate tariffarie è stato rinviato anche successivamente al 2021;

- nell'ambito della richiamata deliberazione 443/2019/R/RIF è stato, tra l'altro, differito il termine di conclusione del procedimento originariamente avviato con deliberazione 225/2018/R/RIF, relativamente agli aspetti di cui all'articolo 1, lettere b) e c) del provvedimento da ultimo citato, riferiti:
  - alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
  - alle modalità di approvazione delle tariffe medesime definite dai soggetti competenti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 138/2021/R/RIF l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, prospettando l'adozione di misure volte, in particolare, a:
  - indurre gli operatori a miglioramenti progressivi in un'ottica di sostenibilità ambientale delle attività gestite, anche declinando le modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi volti al perseguimento dei nuovi standard di qualità prospettati nel documento per la consultazione 72/2021/R/RIF;
  - assicurare – anche alla luce dei recuperi previsti successivamente al 2021 e relativi alla quantificazione delle entrate tariffarie riferite alle precedenti annualità – la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, in un quadro di forte attenzione per la sostenibilità sociale delle tariffe pagate dagli utenti finali;
  - configurare opportuni meccanismi correttivi ed eventuali compensazioni alla luce dell'applicazione delle richiamate novità normative introdotte dal sopra richiamato decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, nonché distinguendo i menzionati profili (relativi ai costi riconosciuti) da quelli inerenti alla determinazione dei corrispettivi per le diverse categorie di utenza;
  - valorizzare la programmazione di carattere economico-finanziario, individuando criteri e modalità di redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, prevedendo i necessari aggiornamenti periodici: ciò al fine di valutare compiutamente le misure adottate per il superamento delle criticità emerse in determinati periodi, nonché di promuovere un allineamento virtuoso, nel medio periodo, dei cicli economico-finanziari con le programmazioni di competenza regionale per la gestione dei flussi e lo sviluppo delle infrastrutture ambientali.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- nel documento per la consultazione 196/2021/R/RIF, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti generali per la determinazione dei criteri di riconoscimento

dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto;

- nel citato documento, l'Autorità ha configurato una nuova metodologia tariffaria per il periodo regolatorio 2022-2025 che, tra l'altro, preveda:
  - la conferma dell'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
  - l'introduzione di una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, valutando forme di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti (prospettando disincentivi per chi conferisce in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero di energia e incentivi per chi conferisce agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica e, in misura più contenuta, per chi conferisce a impianti di incenerimento con recupero energetico);
  - l'introduzione di ulteriori elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: *i)* rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; *ii)* configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico), considerata la necessità dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni; *iii)* tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità prospettati nel documento per la consultazione 72/2021/R/RIF, mantenendo l'impostazione regolatoria asimmetrica già delineata; *iv)* valorizzare sia la programmazione di carattere economico-finanziario

(prevedendo la redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, con i necessari aggiornamenti periodici), sia il ruolo di coordinamento che può essere assunto dagli Enti di governo dell'ambito, ove istituiti e operativi, rafforzando gli strumenti volti a favorire il confronto tra gli Enti territorialmente competenti e i gestori;

- con particolare riferimento alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, l'Autorità ha prospettato di adottare – in sede di esercizio delle richiamate competenze assegnatele in materia di tariffe di accesso agli impianti di trattamento – strumenti di regolazione modulati in ragione delle seguenti determinanti:
  - *grado di integrazione* del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti, distinguendo:
    a) il caso di "*Gestore integrato*", identificato – tenuto conto delle definizioni rinvenibili nella normativa vigente – nell'operatore che svolge "*il complesso delle attività, (...), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti*" cui sono affidate "*la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi* [in cui la gestione ed erogazione del servizio ricomprenda le attività di gestione e realizzazione degli impianti], *smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani*", precisando di identificare l'operatore integrato come il gestore di uno o più dei servizi a monte che compongono il ciclo dei rifiuti e che (gestendo anche uno o più dei servizi a valle) abbia proceduto a stratificare i propri impianti di trattamento nell'ambito delle predisposizioni tariffarie relative al primo periodo regolatorio;
    b) il caso di "*Gestore non integrato*", in cui assumono evidenza le caratteristiche dell'impianto considerato e, in particolare, la pertinente collocazione nell'ambito della "*gerarchia*" nel rispetto della quale deve avvenire la gestione dei rifiuti;
  - ove si sia in presenza di una gestione non integrata (caso *sub b*), *valutazione del livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva* nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa (ipotizzando quali parametri di valutazione, la presenza di flussi garantiti in ingresso - sulla base di quanto previsto in atti di programmazione o di affidamento - e la possibilità di incidere significativamente sulla formazione dei prezzi tenuto conto delle caratteristiche dell'operatore che li gestisce e delle limitazioni strutturali alla capacità di trattamento dell'impianto), che dovrebbe condurre a distinguere:
    - gli *impianti di chiusura del ciclo "minimi"*, individuati come indispensabili, da assoggettare a una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe caratterizzata da incentivazioni coerenti con la menzionata gerarchia per la gestione dei rifiuti;
    - gli *impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi",* non assoggettati a

regolazione tariffaria *tout court*, ma con previsione di obblighi di trasparenza sulle condizioni (in particolare economiche) di accesso agli impianti;

- è stata, peraltro, prospettata l'opportunità di esaminare, nell'ambito di un provvedimento governativo – da valutare eventualmente in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/97 – l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi", da assoggettare a regolazione, al fine di promuoverne l'efficienza in un quadro di progressivo dinamismo concorrenziale, come peraltro richiamato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla luce della prevista adozione, da parte del Ministero per la transizione ecologica, del Programma nazionale di gestione dei rifiuti introdotto dal decreto legislativo 116/20.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 196/2021/R/RIF sono pervenuti 47 contributi (da parte di Regioni e Province autonome, Enti di governo dell'ambito, Comuni, gestori e loro rispettive associazioni, associazioni dei consumatori, altri soggetti istituzionali);
- dai contributi, nonché in esito alla riunione del tavolo tecnico permanente istituito con la citata deliberazione 333/2019/A tenutosi in data 9 giugno 2021, è emersa una generale condivisione dell'impostazione dell'Autorità, pur evidenziando taluni profili di potenziale criticità e proponendo spunti di approfondimento, tra i quali:
    - la necessità di configurare opportuni meccanismi correttivi per attenuare alcuni elementi di potenziale criticità legati all'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in particolare in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
    - l'esigenza di determinare i costi efficienti per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, alla luce delle ulteriori disposizioni introdotte dal citato decreto legislativo 116/20;
    - con riferimento al limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, l'opportunità di favorire la determinazione dei relativi parametri secondo criteri oggettivi, nonché la necessità di coordinare la previsione del limite con la proposta di pianificazione economico-finanziaria su un orizzonte pluriennale, elaborata con la finalità di garantire il recupero graduale (in un'ottica di sostenibilità della tariffa) dei costi efficienti sostenuti dal gestore;
    - possibili limiti dell'utilizzo di un *Benchmark* di riferimento associato ai fabbisogni standard, non ritenendolo del tutto rappresentativo del grado effettivo di efficienza raggiunto dalle gestioni;

- l'opportunità di ricomprendere, tra i conguagli, anche componenti che tengano conto dell'effettivo "*fatturato derivante dall'applicazione della TARI, in regime di tributo o di corrispettivo, la cui variabilità* [rispetto alle attese e conseguente, a titolo semplificativo, a variazioni della base imponibile o a variazioni della quantità di rifiuto in regime di tariffa puntuale] *potrebbe pregiudicare l'obiettivo di integrale copertura dei costi efficienti del servizio*;
- con specifico riguardo alle opzioni prospettate per la regolazione degli impianti di trattamento e per la definizione delle relative tariffe di accesso:
    - la necessità di rafforzare il coordinamento, anche in termini temporali, con gli strumenti di pianificazione previsti a livello nazionale e/o regionale per l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo classificabili come "minimi";
    - la richiesta di trasporre il principio di prossimità, nella gestione dei rifiuti, in termini di espliciti meccanismi di regolazione incentivante, al fine di ulteriormente favorire il riequilibrio della dotazione impiantistica, nonché di salvaguardare specifici meccanismi tariffari, laddove previsti a livello locale, principalmente finalizzati a compensare le comunità ospitanti del disagio associato alla presenza di infrastrutture di trattamento;
    - con riferimento al meccanismo incentivante volto a promuovere l'implementazione della corretta gerarchia nella gestione dei rifiuti, la richiesta di associare l'incentivo, previsto per gli impianti di incenerimento con recupero energetico, al conseguimento degli obiettivi maggiormente prioritari, nella gerarchia stabilita a livello europeo, di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio;
    - la richiesta di tener conto del grado di innovazione tecnologica e del livello di prestazioni ambientali associato agli impianti di trattamento, in relazione anche agli obiettivi di sviluppo dell'economia circolare e di decarbonizzazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il successivo documento per la consultazione 282/2021/R/RIF l'Autorità, nel presentare i propri orientamenti finali in ordine alla definizione del nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025, ha confermato l'impostazione generale già illustrata nel precedente documento di consultazione 196/2021/R/RIF, prospettando al contempo alcuni meccanismi specifici per la definizione di stimoli alla promozione dell'efficienza e dell'efficacia rivolti, per un verso, al contenimento degli oneri all'utenza finale e, per un altro, al riconoscimento di incentivi ai gestori commisurati alle *performance* gestionali e ambientali;

- in particolare, l'Autorità ha prospettato:
  - la definizione di un meccanismo perequativo che permetta un beneficio maggiore ai fruitori del servizio che siano attivi in contesti con soddisfacenti risultati in termini di livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
  - l'introduzione di una regolazione di accesso agli impianti "minimi" che preveda un limite alla crescita annuale dei corrispettivi e la possibilità, per i soggetti competenti alla loro individuazione, di definire criteri di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe;
  - la determinazione di valori puntuali per la variabile alla base della quantificazione del fattore di *sharing* riguardante i sistemi collettivi di *compliance* e la valorizzazione del coefficiente di recupero della produttività anche in funzione dei risultati raggiunti in considerazione dei livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
  - l'introduzione, nell'ambito del vincolo di crescita del ricavo relativo agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" di un fattore che consideri le caratteristiche tecnologiche e ambientali, volto alla necessaria promozione di soluzioni sempre più innovative;
- nell'ambito del citato documento, sono stati inoltre sottoposti a consultazione ulteriori aspetti attinenti in particolare alle regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa, all'individuazione di parametri macroeconomici di riferimento, nonché taluni profili legati all'adeguamento del *set* di documenti relativi alla predisposizione tariffaria, prospettando, inoltre:
  - di modulare il fattore di recupero della produttività non solo in ragione del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *benchmark* di riferimento, bensì anche in funzione del livello di qualità ambientale delle prestazioni conseguito dalla gestione;
  - alla luce delle già menzionate novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, di ricomprendere, tra le componenti di parte fissa delle entrate tariffarie, taluni oneri – enucleati, nel precedente periodo regolatorio, tra i costi variabili – afferenti a servizi ambientali di natura prevalentemente "indivisibile", nonché di inserire ulteriori componenti di costo di natura previsionale destinate alla copertura degli oneri ulteriori (rispetto ai valori di costo computabili *ex post* per l'anno di riferimento), introducendo contestualmente la possibilità per l'Ente territorialmente competente di valorizzare un ulteriore parametro, per la determinazione del limite di incremento annuale delle entrate tariffarie, all'interno di uno specifico intervallo, prevedendo infine di avviare – contestualmente all'approvazione del MTR-2 – uno specifico procedimento per la determinazione dei costi efficienti per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, nell'ambito del quale acquisire anche le informazioni e il *set* di dati idonei allo svolgimento delle necessarie

analisi quantitative;
- di tener conto delle differenze tra i costi di trattamento riconosciuti nel primo biennio di regolazione 2022-2023 e quelli derivanti per i medesimi anni dall'applicazione della regolazione delle tariffe di accesso agli impianti, in un contesto di necessaria gradualità e complessivo raccordo delle regole tariffarie prospettate per i servizi a monte e a valle della filiera della gestione dei rifiuti;
- di integrare, in un'ottica di tutela dell'utenza e di sostenibilità della tariffa, le categorie di cespiti previste nel MTR, proponendo per alcuni l'incremento, a partire dall'anno 2022, delle relative vite utili regolatorie, prevedendo, d'altra parte, la possibilità, per l'Ente territorialmente competente, di riduzione della vita utile regolatoria di impianti, in caso vincoli autorizzativi, normativi o di pianificazione ne determinino la chiusura anticipata, al fine di consentire il recupero degli investimenti effettuati;

- con specifico riferimento alla regolazione degli impianti di trattamento, è stato prospettato una modalità semplificata per l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo da assoggettare a regolazione.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 282/2021/R/RIF sono pervenuti 36 contributi (da parte di Regioni, Enti di governo dell'ambito, Comuni, gestori e loro associazioni, associazioni dei consumatori, altri soggetti istituzionali);
- da tali contributi è emersa una generale condivisione dell'impostazione adottata dall'Autorità e degli elementi di regolazione prospettati, proponendo spunti di approfondimento in merito, tra l'altro, alla possibilità di:
  - introdurre elementi di semplificazione, con riferimento in generale agli aspetti procedurali, nonché agli adempimenti specificatamente in capo agli Enti territorialmente competenti, anche in termini di predisposizione di strumenti di supporto alle istruttorie tariffarie, esplicitamente richiedendo, da parte di taluni soggetti rispondenti e in un'ottica di continuità, il mantenimento delle stesse categorie di cespite e delle medesime vite utili del MTR, pur condividendo l'ulteriore flessibilità prospettata;
  - prevedere che le componenti di natura previsionale destinate alla copertura degli eventuali oneri ulteriori attesi (a garanzia della sostenibilità finanziaria della gestione) derivanti dalle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico) possano essere quantificate anche per anticipare gli effetti di una eventuale riduzione degli oneri (in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata all'utenza), stante la perdurante incertezza segnalata dagli

stakeholders sull'effettivo impatto di tali novità normative e la necessità di assicurare pertanto la necessaria flessibilità agli Enti territorialmente competenti;

- prevedere, al fine di favorire un percorso di gradualità nel passaggio da TARI tributo al regime di tariffa corrispettiva, il riconoscimento graduale della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, che preveda una costante diminuzione dell'onere inizialmente associato alle realtà in regime di TARI tributo, fino al raggiungimento della soglia inferiore, corrispondente a quello applicabile in caso di tariffa corrispettiva;
- con riferimento specifico al valore residuo di subentro che il gestore subentrante deve corrispondere al gestore uscente, tener conto anche di costi straordinari effettivamente sostenuti dal gestore uscente nelle due annualità precedenti all'anno di subentro e non ancora intercettati nelle pertinenti predisposizioni tariffarie;
- relativamente ai criteri di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura classificati come "minimi", considerare l'effetto della variazione della quantità e della qualità dei rifiuti in ingresso effettivamente trattati, rispetto ai flussi previsti nell'ambito della programmazione, nonché prevedere garanzie specifiche volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria per i gestori, in particolare nei contesti territoriali dove il fenomeno della morosità assume profili di particolare gravità;
- riguardo agli impianti di trattamento "intermedi", declinarne puntualmente i possibili criteri di regolazione tariffaria e le specifiche modalità di applicazione della disciplina regolatoria nel caso di impianti integrati che comprendano impianti intermedi e impianti di chiusura del ciclo.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ad integrazione del vasto procedimento partecipativo avviato, l'Autorità, al fine di illustrare dettagliatamente i contenuti del documento per la consultazione 282/2021/R/RIF, ha organizzato in data 14 luglio 2021 un seminario di carattere nazionale, cui hanno partecipato, in modalità telematica, circa 500 soggetti tra rappresentanti delle aziende di servizi pubblici, delle istituzioni, degli enti locali e dei consorzi nazionali, unitamente a titolari delle imprese, delle associazioni datoriali e sindacali della filiera dei rifiuti, nell'ambito del quale sono state formulate anche alcune precisazioni su temi che erano stati segnalati come meritevoli di ulteriore approfondimento;
- al contempo sono state tenute sia una ulteriore riunione del tavolo tecnico permanente istituito con la citata deliberazione 333/2019/A - cui hanno partecipato rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle Regioni e delle Autonomie locali (Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome, Unione Province d'Italia, Associazione Nazionale Comuni Italiani, Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti), sia alcuni *focus group* con i consorzi di filiera, con le principali associazioni di gestori, associazioni di enti territoriali, degli Enti di governo dell'ambito, nonché di associazioni di consumatori e rappresentanti di categoria, al fine di raccogliere elementi aggiuntivi e condurre gli ulteriori approfondimenti necessari alla definizione del percorso di graduale implementazione della regolazione in oggetto.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno adottare il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), nell'ambito del quale provvedere anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- sia opportuno confermare l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- fermi restando i criteri di regolazione tariffaria già adottati nel precedente periodo regolatorio - in una visione fondata sulla *Circular Economy*, unitamente all'attenzione sull'efficienza e sulla promozione delle infrastrutture - sia necessaria l'introduzione di una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti;
- sia altresì opportuno, accanto agli obiettivi di cui al precedente alinea, introdurre alcuni elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di: *i)* rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; *ii)* configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;
- sia inoltre opportuno prevedere:

- un periodo regolatorio di *durata quadriennale* 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE:

- sia opportuno confermare anche per il secondo periodo regolatorio il *limite di crescita delle entrate* in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza, prevedendo in particolare sia un aggiornamento dei valori dei coefficienti che determinano tale limite, sia la facoltà per l'Ente territorialmente competente di integrare gli obiettivi in termini di qualità del servizio e di ampliamento del perimetro gestionale con l'esigenza di tener conto dell'impatto del decreto legislativo 116/20;
- nello specifico, sia opportuno tener conto:
  - per quanto attiene al coefficiente di recupero di produttività, sia del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *benchmark* di riferimento, sia dei risultati raggiunti dalla medesima gestione in termini di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo rispetto agli obiettivi comunitari;
  - con riferimento al miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, dei possibili obiettivi di adeguamento ai nuovi standard di qualità che verranno introdotti dall'Autorità e alla contestuale necessità di garantire la copertura dei costi aggiuntivi ai medesimi riconducibili;
  - per quanto riguarda la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, di eventuali obiettivi specifici di miglioramento e di diffusione delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e di riutilizzo dei medesimi;
  - della necessità di copertura delle componenti di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento), riconducibili alle novità normative introdotte dal citato decreto legislativo 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di

possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico), confermando, in un'ottica di tutela dell'utenza e sostenibilità sociale della tariffa, il valore massimo del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie;

- sia, altresì, opportuno confermare il mantenimento dei fattori di *sharing* (intesi come fattori di ripartizione dei benefici tra gestori e utenti) – già introdotti nel primo periodo regolatorio – in grado di tenere conto dell'effettiva qualità e quantità dell'*output* recuperato, prevedendo la determinazione, da parte dell'Ente territorialmente competente, di valori puntuali per la variabile alla base della quantificazione del fattore di *sharing* riguardante i sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore nelle filiere degli imballaggi in funzione dei risultati raggiunti in termini di livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, in modo da rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei.

RITENUTO, POI, CHE:

- con riferimento alla *copertura dei costi operativi,* sia opportuno:
  - introdurre, tra le voci che compongono i costi operativi di gestione CG_a per il secondo periodo regolatorio:
    - le componenti $CO^{exp}_{116,TV,a}$ e $CO^{exp}_{116,TF,a}$, di natura previsionale, a copertura degli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo computabili *ex post* per l'anno di riferimento) riconducibili alle citate novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20;
    - i costi $CQ^{exp}_{TV,a}$ e $CQ^{exp}_{TF,a}$, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri variabili e fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità con successivo provvedimento;
  - con riferimento ai costi operativi incentivanti, mantenere l'approccio seguito nel MTR, legando i medesimi al conseguimento di *target* connessi alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative, nonché all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione;
- con riferimento alla *copertura dei costi d'uso del capitale*, nel confermare la struttura generale della componente CK_a sia opportuno:
  - mantenere, in un'ottica di semplificazione e in continuità con quanto previsto dal MTR, le medesime categorie di cespite e le relative vite utili regolatorie, pur prevedendo la facoltà, per l'Ente territorialmente competente, con procedura partecipata dal gestore, di adottare una vita

utile superiore alla vita utile regolatoria, al fine di assicurare la sostenibilità delle tariffe applicate agli utenti;
- consentire all'Ente territorialmente competente di prevedere, su proposta del gestore, la riduzione della vita utile regolatoria degli impianti qualora vi siano vincoli autorizzativi, normativi o di pianificazione che ne determinino la chiusura anticipata, al fine di assicurarne il recupero degli investimenti;
- al fine di favorire un percorso di gradualità nel passaggio da TARI tributo al regime di tariffa corrispettiva, prevedere un riconoscimento graduale della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, che assume un valore decrescente a partire dall'onere inizialmente associato ai contesti in regime di TARI tributo, fino al raggiungimento della soglia inferiore, corrispondente a quello applicabile in caso di tariffa corrispettiva;

- sia opportuno introdurre, anche alla luce dell'ampliamento dell'orizzonte quadriennale di riferimento per lo sviluppo del PEF, la facoltà di rimodulare i conguagli fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata all'utenza e comunque salvaguardando l'equilibrio economico finanziario delle gestioni, prevedendo altresì le modalità per il recupero degli stessi anche successivamente al 2025;
- inoltre, sia opportuno, con riferimento alle ulteriori *misure volte a promuovere la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni*, introdurre primi criteri per la quantificazione del valore residuo, tenendo conto delle immobilizzazioni realizzate e dei costi operativi che non abbiano ancora trovato riconoscimento in tariffa.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, sia opportuno prevedere:
  - la declinazione di diverse opzioni regolatorie, nonché dei relativi meccanismi di incentivazione e di perequazione, articolate sulla base: del *grado di integrazione* del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti (distinguendo tra gestore integrato e gestore non integrato) nonché della valutazione del livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa (distinguendo tra presenza di impianti di chiusura del ciclo minimi e impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi");
  - in particolare, un'articolazione delle opzioni regolatorie che consideri:
    - per gli impianti gestiti da operatori integrati l'adozione di una regolazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario *tout court*, che ricomprenda - in coerenza con quanto previsto dal MTR - i costi operativi e i costi d'uso del capitale e di un meccanismo di incentivazione tramite perequazione, che tiene

conto della gerarchia dei rifiuti;
  - con riferimento agli impianti gestiti da operatori non integrati identificati come impianti di chiusura del ciclo "minimi", un meccanismo di incentivazione tramite perequazione coerente con la menzionata gerarchia per la gestione dei rifiuti, caratterizzato da: *i)* incentivi a favore di chi conferisce agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, introducendo una componente ambientale a parziale compensazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso agli impianti in parola; *ii)* incentivi limitati a favore di chi conferisce agli impianti di incenerimento con recupero di energia, introducendo una componente ambientale a parziale compensazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso agli impianti in oggetto; *iii)* disincentivi per chi conferisce in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia, introducendo una componente ambientale come maggiorazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso ai menzionati impianti;
  - con riferimento agli impianti gestiti da operatori non integrati identificati come impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi", l'assenza di una regolazione *tout court* per la definizione della relativa tariffa di accesso, bensì la previsione di obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso e di disincentivi per chi conferisce in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- l'introduzione di un meccanismo di perequazione che:
  - per gli impianti gestiti da operatori integrati, tenga conto delle esternalità negative (o positive) derivanti - secondo le valutazioni di impatto ambientale sottostanti alla menzionata gerarchia individuata dalle norme interne e comunitarie - dallo smaltimento (o recupero/trattamento) dei rifiuti conferiti ai medesimi impianti;
  - per gli impianti gestiti da operatori non integrati identificati come impianti di chiusura del ciclo "minimi", assicuri la copertura dei costi efficienti per la gestione dei medesimi impianti, qualora siano finalizzati ad attività di compostaggio/digestione anaerobica e di incenerimento con recupero di energia e preveda la maggiorazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso, qualora tali impianti si configurino come discariche o inceneritori senza recupero di energia;
  - per gli impianti gestiti da operatori non integrati identificati come impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi", preveda la maggiorazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso, qualora tali impianti si configurino come discariche o inceneritori senza recupero di energia;
  - circoscriva il riconoscimento della componente ambientale a

parziale compensazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso agli impianti di incenerimento con recupero di energia solo con riferimento alle gestioni per le quali sia stato valutato, dal competente Ente territorialmente competente, un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato";

- la definizione delle condizioni per l'identificazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" (in tutto o in parte) nonché le procedure per la loro individuazione e per la trasmissione del contenuto informativo minimo all'Autorità, tra cui l'indicazione dei flussi che si prevede vengano trattati per impianto, anche ove ancora non risultino negli strumenti di programmazione vigenti, nonché l'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti;
- una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" che prevede un limite alla crescita annuale dei corrispettivi, nonché l'introduzione di un fattore che, nell'ambito del vincolo di crescita del ricavo, considera le caratteristiche tecnologiche e ambientali, al fine di promuovere soluzioni sempre più innovative e ambientalmente sostenibili;
- la possibilità, per i soggetti competenti alla loro individuazione, di modulare il limite alla crescita annuale delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" in base a valutazioni di prossimità a beneficio delle comunità ricadenti in aree limitrofe, nella misura in cui gli eventuali incrementi siano interamente trasferiti nelle tariffe applicate ai flussi provenienti da aree non di prossimità, lasciando invariate le tariffe relative ai flussi da aree di prossimità o, in modo speculare, i decrementi siano a vantaggio dei soli flussi provenienti dalle aree di prossimità, rimanendo invariate le tariffe relativi ai flussi provenienti dalle aree non di prossimità;
- una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento "intermedi", qualora, nell'ambito dell'attività di programmazione siano indicati flussi in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi" provenienti da tali impianti "intermedi", per la parte corrispondente all'incidenza dei flussi indicati sulla quantità totale trattata, che analogamente prevede un limite alla crescita annuale dei corrispettivi, nonché l'introduzione di un fattore correlato alle caratteristiche tecnologiche e ambientali;
- la disciplina degli effetti delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento sui corrispondenti costi riconosciuti, ai fini del calcolo delle entrate tariffarie di riferimento;
- il rinvio della valutazione, a valle della prima attivazione della regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, e comunque a partire dal 2024, sulla base delle evidenze nel frattempo emerse, delle:
    - modalità volte eventualmente a ricomprendere tra i costi

riconosciuti dell'impianto anche gli oneri associati al fenomeno della morosità, allo scopo di contemperare le necessità di chiusura del ciclo con l'esigenza di assicurare la sostenibilità finanziaria della gestione degli impianti preposti;
  - modalità per il recupero dell'eventuale scostamento tra i ricavi relativi alle quantità previste nell'ambito delle attività di programmazione e quelli effettivamente conseguiti sulla base di quanto conferito nelle medesime annualità;
- l'obbligo per gli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi" di applicare condizioni di conferimento non discriminatorie, secondo la normativa vigente, e pubblicare, sul proprio sito i*nternet*, i criteri principali alla base della individuazione dei corrispettivi di accesso.

RITENUTO, ANCHE, CHE:

- sia opportuno rafforzare, in un'ottica di tutela degli utenti, il meccanismo di garanzia già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/RIF per il superamento di casi di inerzia dei soggetti interessati, in particolare disciplinando le conseguenze connesse alla mancata collaborazione da parte del gestore (nei tempi utili al rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni), con la finalità, sulla base delle evidenze e criticità emerse dall'analisi delle predisposizioni tariffarie presentate all'Autorità per l'anno 2020, di meglio declinare il ruolo specifico in capo all'Ente territorialmente competente nella prima fase di attivazione di tali meccanismi di garanzia nei confronti dei soggetti inerti;
- sia opportuno escludere, nei casi di cui al precedente alinea, incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, comunque richiedendo all'organismo competente la predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, e in un'ottica di tutela degli utenti;
- con riferimento alle modalità di elaborazione del piano economico finanziario prevedere una semplificazione nella procedura di validazione da parte dell'Ente territorialmente competente, laddove le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei Comuni ricadenti nel medesimo territorio.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno rinviare a successivi provvedimenti:
  - con riferimento ai parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, le modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite;
  - l'implementazione del meccanismo di incentivazione tramite

perequazione, sulla base della gerarchia dei rifiuti, connesso alla determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, che costituiscono la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio;

- con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nei documenti per la consultazione 196/2021/R/RIF e 282/2021/R/RIF, sia opportuno rimandare alle motivazioni, generali e specifiche, diffusamente illustrate nei richiamati documenti per la consultazione

DELIBERA

Articolo 1
Ambito di applicazione

1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.

1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:
a) spazzamento e lavaggio delle strade;
b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Articolo 2
Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario

2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse.

2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti.

2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'*Allegato A* alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale.

2.4 Con successivo provvedimento sono disciplinate:

a) con riferimento ai parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, le modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite;

b) le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, che costituiscono la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio.

Articolo 3

Infrastrutture per la Circular Economy

3.1 Al fine di sostenere lo sviluppo di un adeguato sistema infrastrutturale, necessario al conseguimento dei benefici della *Circular Economy*, si applicano le seguenti misure:

a) le regole di riconoscimento dei costi d'uso del capitale, di cui al precedente comma 2.1, lettera b);

b) la previsione di un fattore di *sharing* in grado di tenere conto dell'effettiva qualità e quantità dell'*output* recuperato, valorizzato, dall'Ente territorialmente competente, in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, modulabile, con riferimento ai sistemi di *compliance*, in funzione del livello di qualità ambientale delle prestazioni;

c) la determinazione di tariffe di accesso agli impianti di trattamento in grado di stimolare innovazione tecnologica e migliori performance ambientali;

d) l'introduzione di un meccanismo di incentivazione tramite perequazione, sulla base della gerarchia dei rifiuti, di cui al successivo comma 3.3;

3.2 La determinazione delle tariffe di accesso, di cui al comma 3.1, lettera c), avviene tramite la modulazione degli strumenti di regolazione in ragione del livello di pressione competitiva, dell'attività di programmazione settoriale, nonché del grado di integrazione della filiera, distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "integrati", "minimi" e "aggiuntivi", di cui al Titolo VI del MTR-2.

3.3 A partire dall'anno 2022 sono applicate le seguenti componenti perequative, istituite col presente provvedimento:

a) la componente ambientale (C_{rec}), a parziale compensazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, quale incentivo a favore di chi conferisce agli impianti in parola;
b) la componente ambientale (C_{inc}), a parziale compensazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso agli impianti di incenerimento con recupero di energia;
c) la componente ambientale (C_{smal}) come maggiorazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso alla discarica o ad impianti di incenerimento senza recupero di energia, quale disincentivo per chi conferisce agli impianti in parola;
d) la componente ambientale (C_{amb}), positiva (o negativa), definita come somma algebrica delle pertinenti componenti perequative C_{smal}, C_{rec} e C_{inc}, che il gestore integrato dovrà versare (o ricevere) alla (dalla) Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per ciascun impianto di trattamento di chiusura del ciclo *I-esimo*.

3.4 Con successivo provvedimento sono definiti dall'Autorità:
a) i criteri per la quantificazione delle componenti perequative ambientali di cui al precedente comma 3.3, nonché le modalità con le quali deve esserne data separata evidenza - nei documenti di fatturazione, ovvero negli avvisi di pagamento - sia al gestore che conferisce all'impianto, sia (a decorrere dal 2024), agli utenti finali;
b) il sistema perequativo, da attivare presso CSEA, in particolare disciplinando le modalità volte a garantire che il versamento alla CSEA della componente ambientale C_{smal}, riscossa dai gestori delle discariche e degli impianti di incenerimento senza recupero di energia, compensi la differenza tra le entrate e i costi ammessi a riconoscimento tariffario afferenti ai gestori degli impianti di compostaggio/digestione anaerobica e di incenerimento con recupero di energia.

Articolo 4

Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale

4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.

4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:
a) del tasso di inflazione programmata;
b) del miglioramento della produttività;
c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici

e/o operativi.

4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2.

4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2.

4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

Articolo 5

Determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento

5.1 In ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025, il gestore dell'impianto di chiusura del ciclo "minimo" di cui al comma 3.2 applica la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2021, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, determinato sulla base dei costi totali dell'impianto ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi del precedente comma 2.2, nonché di valutazioni connesse alla prossimità dei flussi in ingresso secondo quanto previsto all'Articolo 23 del MTR-2. Per ciascuna annualità, è definito il limite massimo alla variazione annuale del fattore tariffario di cui al precedente periodo, sulla base:

a) del tasso di inflazione programmata,
b) di un fattore che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali

dell'impianto.

5.2 In ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025, il gestore dell'impianto di chiusura del ciclo "aggiuntivo" di cui al comma 3.2 applica condizioni di conferimento non discriminatorie, secondo la normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto all'Articolo 24 del MTR-2.

5.3 In ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025, il gestore dell'impianto "intermedio" di cui all'Articolo 25 del MTR-2 da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", applica le tariffe di accesso determinate secondo le modalità previste al precedente comma 5.1, per quanto di pertinenza.

5.4 A decorrere dal 1 gennaio 2022, il gestore degli impianti di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.3:

a) fino alla predisposizione delle proposte tariffarie da parte del soggetto competente di cui al successivo comma 7.2, applica la struttura tariffaria previgente;

b) a seguito della predisposizione da parte del soggetto competente, applica le tariffe dal medesimo determinate, comunque nel rispetto del limite di cui al comma 5.1, secondo periodo;

5.5 La differenza tra le tariffe provvisorie applicate nel periodo di cui al precedente comma 5.4, lettera a), e le tariffe calcolate ai sensi del MTR-2 di cui alla successiva lettera b), è oggetto di conguaglio.

5.6 Le tariffe di accesso agli impianti di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.3, risultanti dai criteri fissati dall'Autorità, sono considerate quali prezzi massimi unitari – in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/1995 – e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi del MTR-2 e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore dell'impianto di applicare ai soggetti che conferiscono all'impianto medesimo tariffe inferiori a quelle approvate dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

Articolo 6

Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi"

6.1 L'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" di cui al comma 3.2 avviene, di norma, nell'ambito delle attività di programmazione settoriale previste dalla normativa vigente, e comunque in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d'accesso secondo quanto previsto dal presente provvedimento.

6.2 In sede di individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" sono esplicitati, anche ai fini di una progressiva sistematizzazione digitale delle informazioni nell'ambito di una adeguata piattaforma:

a) i flussi che si prevede vengano trattati per impianto, anche ove ancora non risultino negli strumenti di programmazione vigenti;

b) la distinzione dei medesimi secondo il criterio di prossimità che si ritiene utile specificare;
c) l'elenco dei soggetti che si prevede conferiscano ai medesimi impianti.

6.3 Gli impianti di chiusura del ciclo "minimi", individuati secondo quanto previsto al precedente comma 6.1, mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità di aggiornamento nel 2023 per le annualità successive. Il venir meno della qualifica di "minimi" non ha effetti sulla copertura dei costi ammessi a riconoscimento per il periodo di validità della qualifica medesima.

6.4 Le scelte in ordine alla qualificazione degli impianti di chiusura del ciclo come "minimi" sono coerentemente trattate nei pertinenti atti di programmazione.

Articolo 7
Procedura di approvazione

7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni

necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;

b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:

a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;

b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

Articolo 8

Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria

8.1 L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.

8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025;

b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

8.3 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene:
   a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
   b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2024.

8.4 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio.

Articolo 9
Meccanismi di garanzia

9.1 In caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1, 7.2 e 7.3, ovvero all'aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all'Autorità.

9.2 Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l'Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

9.3 Qualora l'inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo

hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

9.4 Nei casi di cui al precedente comma 9.3, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, verifica la coerenza degli atti e, tenuto conto di quanto effettivamente articolato agli utenti, approva le determinazioni tariffarie trasmesse dai citati organismi competenti.

9.5 In caso di inerzia dell'organismo competente, il gestore, una volta predisposto il piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1, 7.2 e 7.3, nonché una volta aggiornato il medesimo piano per agli anni 2024 e 2025 secondo quanto previsto al comma 8.1, ne dà comunicazione all'Autorità, informando contestualmente il medesimo organismo.

9.6 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, provvede a diffidare l'organismo competente, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

9.7 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 agosto 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini

BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
03.08.2021 17:05:44 UTC

BESSEGHINI STEFANO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
Presidente
04.08.2021 06:52:07 UTC

Allegato A

METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025

MTR-2

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 4
Articolo 1 Definizioni 4

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 10
Articolo 2 Entrate tariffarie di riferimento 10
Articolo 3 Modulazione del fattore di sharing 12
Articolo 4 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 13
Articolo 5 Coefficiente di recupero di produttività 15
Articolo 6 Corrispettivi per l'utenza finale 17
Articolo 7 Costi riconosciuti 17

TITOLO III – COSTI OPERATIVI 20
Articolo 8 Costi operativi di gestione 20
Articolo 9 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità 22
Articolo 10 Costi operativi incentivanti 23
Articolo 11 Costi comuni 24

TITOLO IV – COSTI D'USO DEL CAPITALE 26
Articolo 12 Determinazione dei costi d'uso del capitale 26
Articolo 13 Valore delle immobilizzazioni 26
Articolo 14 Remunerazione del capitale 28
Articolo 15 Ammortamento delle immobilizzazioni 30
Articolo 16 Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario 32

TITOLO V – SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA EFFICIENTE 34
Articolo 17 Determinazione delle componenti a conguaglio 34
Articolo 18 Conguagli relativi ai costi variabili 34
Articolo 19 Conguagli relativi ai costi fissi 36
Articolo 20 Valore di subentro 37

TITOLO VI – TARIFFE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO 39
Articolo 21 Matrice delle opzioni regolatorie 39
Articolo 22 Regolazione per gli impianti di chiusura del ciclo "integrati" 41
Articolo 23 Tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" 42
Articolo 24 Tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi" 45
Articolo 25 Tariffe di accesso agli impianti di trattamento intermedi 45
Articolo 26 Effetti delle tariffe di accesso agli impianti sui costi riconosciuti 46

TITOLO VII – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 49
Articolo 27 Contenuti minimi del PEF 49

Articolo 28 Elaborazione del PEF 50
Articolo 29 PEF aggregato e aggregazioni nel PEF 51

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, si applicano le seguenti definizioni:

- **Ambito o bacino di affidamento** del servizio è l'ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti urbani, oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;
- **Attività esterne al ciclo integrato dei RU** sono tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare:
  - raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
  - derattizzazione;
  - disinfestazione zanzare;
  - spazzamento e sgombero della neve;
  - cancellazione scritte vandaliche;
  - defissione di manifesti abusivi;
  - gestione dei servizi igienici pubblici;
  - gestione del verde pubblico;
  - manutenzione delle fontane;
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **Documento di riscossione** è l'avviso o invito di pagamento, oppure la fattura, trasmesso/a all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- **Ente di governo dell'Ambito** è il soggetto, istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

- **Ente territorialmente competente o ETC** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- **Gerarchia dei rifiuti** è il seguente ordine di priorità (in termini di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale) nel rispetto del quale, a norma dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 152/06, deve avvenire la gestione dei rifiuti:
  - prevenzione;
  - preparazione per il riutilizzo;
  - riciclaggio;
  - recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
  - smaltimento;
- **Gestore** è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'ETC che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario;
- **Gestore integrato** è l'operatore incaricato del servizio integrato di gestione dei rifiuti. L'operatore integrato è identificato come il gestore di uno o più dei servizi a monte che compongono il ciclo dei rifiuti e che (gestendo anche uno o più dei servizi a valle) sia tenuto a stratificare i propri impianti di trattamento di chiusura del ciclo secondo la regolazione *pro tempore* vigente;
- **Impianti di chiusura ciclo "aggiuntivi"** sono gli impianti di trattamento di chiusura del ciclo non individuati come "minimi" e non "integrati" nella gestione;
- **Impianti di chiusura ciclo "integrati**" sono gli impianti di trattamento di chiusura del ciclo gestiti dal Gestore integrato;
- **Impianti di chiusura ciclo "minimi**" sono gli impianti di trattamento di chiusura del ciclo, individuati come indispensabili sulla base delle condizioni declinate al successivo Titolo VI;
- **Impianti di trattamento** sono gli impianti destinati - ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06 - allo svolgimento delle "*operazioni di recupero o smaltimento inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento"* dei rifiuti di origine urbana (indipendentemente dalla classificazione che i medesimi assumono lungo il relativo percorso di trattamento che ne modifichi la natura e la composizione chimica). Gli impianti di trattamento comprendono:

- gli impianti di chiusura del ciclo, quali:
  a) gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica;
  b) gli impianti di termovalorizzazione (con e senza recupero di energia, rispettivamente, classificati con codice R1 e D10, secondo quanto previsto dagli allegati B e C della Parte IV del decreto legislativo n. 152/06);
  c) le discariche, atte alle operazioni di deposito nel suolo;
- gli impianti di trattamento intermedi, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico (TM e TMB).

Non sono ricompresi tra gli impianti di trattamento interessati dai criteri di cui al successivo Titolo VI, gli impianti riconducibili alle filiere del riciclaggio, destinati al recupero di materia, gestiti da Consorzi di filiera, o da altri soggetti, con i quali i Comuni possono sottoscrivere specifiche convenzioni per la copertura degli oneri sostenuti per le raccolte differenziate dei rifiuti, nonché gli impianti riconducibili ad altre filiere di riciclaggio destinati al recupero di materia, diversi dagli impianti di compostaggio/ digestione anaerobica.

- **Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)** è l'Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", come successivamente modificato e integrato;
- **Organismo competente** è l'Ente territorialmente competente (al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento), ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato (al quale viene trasmesso il PEF ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi");
- **PEF** è il Piano Economico Finanziario, sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale (coincidente con la durata del secondo periodo regolatorio), che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa. Il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario;
- **Poste rettificative** è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti:

- accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dal successivo Articolo 16;
- gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
- le svalutazioni delle immobilizzazioni;
- gli oneri straordinari;
- gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
- gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
- i costi connessi all'erogazione di liberalità;
- i costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
- le spese di rappresentanza;

- **Rifiuti urbani o RU** sono i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo n. 152/06;
- **Servizio integrato di gestione** comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- **Sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore** sono i sistemi collettivi realizzati per l'adempimento agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi ai sensi dell'articolo 221, comma 3, del decreto legislativo n. 152/06
- **Tariffa corrispettiva** è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/13;
- **Tariffazione puntuale** è la tariffa corrispettiva o il tributo puntuale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 651 legge 147/2013 ove la TARI sia determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel d.P.R. n. 158/99;
- **TARI tributo** è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge n. 147/13;
- **Utente** è la persona fisica o giuridica intestataria del documento di riscossione;

- **Variazioni delle caratteristiche del servizio (associate al coefficiente QL_a)** sono costituite dalle variazioni per l'adeguamento ai nuovi standard di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, nonché da variazioni - approvate dall'Ente territorialmente competente - delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata;
- **Variazioni di perimetro (associate al coefficiente PG_a)** sono costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti e di riutilizzo dei medesimi;
- **Decreto-legge n. 138/11** è il decreto-legge 13 agosto 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;
- **Decreto-legge n. 18/20** è il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- **Decreto legislativo n. 152/06** è il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";
- **Decreto legislativo n. 116/20** è il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*";
- **d.P.R. n. 158/99** è il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- **Legge n. 147/13** è la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)";
- **Deliberazione 5 maggio 2020, 158/2020/R/COM** è la deliberazione recante "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*";
- **Deliberazione 6 ottobre 2020, 362/2020/R/RIF** è la deliberazione recante "A*vvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di*

servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono";

- **Deliberazione 13 ottobre 2020, 380/2020/R/COM** è la deliberazione recante "*Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di metodi e criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito nei settori elettrico e gas (...)*" per il periodo di regolazione del WACC che si avvia a partire dal 1 gennaio 2022 (II PWACC).

Titolo II – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Articolo 2

Entrate tariffarie di riferimento

2.1 In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

dove:

- $\sum TV_a$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile di cui al comma 2.2;
- $\sum TF_a$ è la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso, di cui al comma 2.3.

2.2 Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile è pari a:

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO^{exp}_{116,TV,a} + CQ^{exp}_{TV,a} + COI^{exp}_{TV,a} - b_a(AR_a) - b_a(1+\omega_a)AR_{SC,a} + RCtot_{TV,a}$$

dove:

- CRT_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.3;
- CTS_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.4;
- CTR_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.6;
- CRD_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, di cui all'Articolo 7 e al comma 8.5;
- $CO^{exp}_{116,TV,a}$ è la componente di costo variabile di cui al comma 9.1, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;
- $CQ^{exp}_{TV,a}$ è la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri variabili aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno

introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio;

- $COI_{TV,a}^{exp}$ è la componente, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri variabili attesi connessi al conseguimento di *target* riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, secondo quanto previsto dal comma 9.3 e dall'Articolo 10;
- AR_a è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta dei rifiuti di pertinenza;
- b_a è il fattore di *sharing* dei proventi, il cui valore è determinato dall'Ente territorialmente competente - nell'ambito dell'intervallo [0.3,0.6] - in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei;
- $AR_{SC,a}$ è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza;
- $b_a(1+\omega_a)$ è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai predetti sistemi collettivi di *compliance*, dove ω_a è determinato dall'Ente territorialmente competente secondo quanto previsto al successivo Articolo 3;
- $RCtot_{TV,a}$ è la componente a conguaglio di cui all'Articolo 18 relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse.

2.3 Il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso è pari a:

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + CO_{116,TF,a}^{exp} + CQ_{TF,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp} + RCtot_{TF,a}$$

dove:

- CSL_a è la componente a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, determinata sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo 7 e al comma 8.2;
- CC_a sono i costi comuni di cui all'Articolo 7 e all'Articolo 11;

- CK_a sono i costi d'uso del capitale, determinati sulla base delle disposizioni di cui al Titolo IV;
- $CO^{exp}_{116,TF,a}$ è la componente di costo fisso di cui al comma 9.1, avente natura previsionale, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche, nonché di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;
- $CQ^{exp}_{TF,a}$ è la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri fissi aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio;
- $COI^{exp}_{TF,a}$ è la componente, di natura previsionale, destinata alla copertura degli oneri fissi attesi connessi al conseguimento di *target* riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, secondo quanto previsto dal comma 9.3 e dall'Articolo 10;
- $RCtot_{TF,a}$ è la componente a conguaglio di cui all'Articolo 19 relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse.

Articolo 3

Modulazione del fattore di sharing

3.1 Il parametro ω_a di cui al precedente comma 2.2, per la determinazione del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, è quantificato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente $\gamma_{1,a}$ può essere valorizzato:
  - nell'ambito dell'intervallo (-0.2,0], in caso di valutazione soddisfacente;
  - nell'ambito dell'intervallo [-0.4,-0.2], in caso di valutazione non soddisfacente;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella

raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo (-0.15,0], in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo [-0.3,-0.15], in caso di valutazione non soddisfacente.

3.2 Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il parametro ω_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$
$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$

Articolo 4

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.1 In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ il totale delle entrate tariffarie di riferimento di cui al comma 2.1 rispetta il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove:

- ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, di cui al successivo comma 4.2.

4.2 Il parametro ρ_a è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, il cui valore verrà pubblicato con successivo provvedimento, da adottare in tempo utile per la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, sulla base di quanto previsto al successivo Articolo 5;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 4.3;

- PG_a è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella di cui al comma 4.3.

4.3 In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i coefficienti QL_a e PG_a sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

4.4 Ai fini della determinazione del parametro ρ_a, l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente $C116_a$, che tenga conto della necessità di copertura delle componenti $CO^{exp}_{116,TV,a}$ e $CO^{exp}_{116,TF,a}$, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula di cui al comma 4.2, fatta salva la facoltà illustrata al successivo comma 4.6.

4.5 Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio

2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità.

4.6 Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite - il superamento del limite di cui al comma 4.2, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti CTS_a e CTR_a;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing* b_a in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;
- le valutazioni relative all'allocazione temporale dei conguagli, sulla base di quanto previsto al successivo comma 17.2.

4.7 Qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria.

Articolo 5

Coefficiente di recupero di produttività

5.1 La determinazione del coefficiente di recupero di produttività X_a è effettuata dall'Ente territorialmente competente, nei limiti riportati nella successiva tabella, sulla base:

a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, dove:

- in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ($CUeff_{2020}$) da considerare è il seguente:

$$CUeff_{2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020})/q_{2020}$$

con q_{2020} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020;

- il *Benchmark* di riferimento è pari: *i)* per le Regioni a Statuto ordinario, al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune), ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluricomunale o per ambito); *ii)* per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA;

b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

  $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$;

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

  $(1 + \gamma_a) > 0.5$;

  dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0{,}3\% < X_a \leq 0{,}5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0{,}1\% < X_a \leq 0{,}3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0{,}1\% < X_a \leq 0{,}3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0{,}1\%$

Articolo 6
Corrispettivi per l'utenza finale

6.1 In ciascun anno $a = \{2022,2023\}$, o comunque fino a diversa regolazione disposta dall'Autorità in materia di corrispettivi, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui ai commi 2.1, sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99.

6.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, quali ad esempio quelli di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2022, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

6.3 A norma di quanto già previsto dall'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152/06, come sostituito dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 116/20, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

6.4 Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate precedentemente, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al ciclo integrato dei RU, come definite al comma 1.1, l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime.

Articolo 7
Costi riconosciuti

7.1 I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA.

7.2 I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:

- per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento *(a-2)* come risultanti da fonti contabili obbligatorie;

- per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:
  - con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;
  - con riferimento ai costi d'investimento: *i)* per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; *ii)* per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno *a* rileva ai fini tariffari nell'anno *(a+2)*.

In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno *(a-2)*.

7.3 I costi riconosciuti:

- comprendono le seguenti voci di bilancio di natura ricorrente:
  - B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
  - B7 - Costi per servizi;
  - B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
  - B9 - Costi del personale;
  - B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
  - B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
  - B13 - Altri accantonamenti;
  - B14 - Oneri diversi di gestione;
- sono ottenuti decurtando dalle voci di cui al precedente alinea:
  - i costi attribuibili alle attività capitalizzate;
  - le poste rettificative di cui al comma 1.1;
  - i costi sostenuti per il conseguimento dei *target* cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale), per cui l'operatore si è assunto il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite *ex ante*;
  - i costi complessivi sostenuti per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità, nei casi in cui si sia fatto

ricorso (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) alla valorizzazione delle corrispondenti componenti di costo di natura previsionale;

- gli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale introdotte dalla regolazione *pro tempore* vigente, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell'ambito delle componenti a conguaglio.

7.4 I costi di cui al comma 7.3, in un'ottica di omogeneità nella rappresentazione e nella trattazione degli oneri ammissibili, sono riclassificati nelle componenti:

- costi operativi, di cui al Titolo III, che comprendono costi operativi di gestione (CG_a) e costi comuni (CC_a);
- costi d'uso del capitale (CK_a), di cui al Titolo IV, per quanto concerne le voci riferite agli accantonamenti (Acc_a).

7.5 Ai fini dell'aggiornamento dei costi di cui al comma 7.3, il tasso di inflazione relativo all'anno *a* è inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno *(a-1)* rispetto a giugno dell'anno successivo. Ai fini delle determinazioni tariffarie per l'anno $a = \{2022\}$, si considerano i seguenti tassi di inflazione $I^{2021} = 0{,}1\%$ e $I^{2022} = 0{,}2\%$. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione, si assume inflazione nulla, rinviando la pubblicazione puntuale dei tassi di inflazione in parola ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025.

Titolo III – COSTI OPERATIVI

Articolo 8
Costi operativi di gestione

8.1 In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi operativi di gestione CG_a sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo:

$$CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + CO^{exp}_{116,TV,a} + CO^{exp}_{116,TF,a} + CQ^{exp}_{TV,a} + CQ^{exp}_{TF,a} + COI^{exp}_{TV,a} + COI^{exp}_{TF,a}$$

8.2 La componente CSL_a è relativa ai costi operativi per l'attività di spazzamento e lavaggio, ossia l'insieme delle operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, di lavaggio strade e suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito. Sono altresì incluse:

- la raccolta dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali;
- la raccolta e trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;
- raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali).

8.3 La componente CRT_a rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento, recupero e smaltimento, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- gestione delle isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;
- lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento;
- cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta.

8.4 La componente CTS_a, (come definita al comma 26.2 nel caso in cui il gestore non svolga, in tutto o in parte, direttamente l'attività di trattamento e smaltimento), è riferita ai costi operativi per l'attività di trattamento e

smaltimento dei rifiuti urbani, incluse eventuali operazioni di pretrattamento dei rifiuti urbani residui, nonché le seguenti operazioni:

- trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da: unità di trattamento meccanico (per esempio: separatori, compattatori, sezioni di tritovagliatura) e/o unità di trattamento biologico (a titolo esemplificativo, bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica), attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo smaltimento;
- smaltimento presso gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e smaltimento in impianti di discarica controllata.

8.5 La componente CRD_a rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate, ossia l'insieme delle operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale e misto) e di trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì incluse le seguenti operazioni:

- gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi;
- lavaggio e sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;
- cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta;
- raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.

8.6 La componente CTR_a (come definita al comma 26.3 nel caso in cui il gestore non svolga, in tutto o in parte, direttamente l'attività di trattamento e recupero), è relativa ai costi operativi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero), che include le seguenti operazioni:

- trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento meccanico e/o unità di trattamento biologico, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti urbani avviati a successivo recupero;
- recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento;
- conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti;

- commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.

8.7 Le componenti $CO^{exp}_{116,TV,a}$, $CO^{exp}_{116,TF,a}$, $CQ^{exp}_{TV,a}$, $CQ^{exp}_{TF,a}$, $COI^{exp}_{TV,a}$, $COI^{exp}_{TF,a}$ sono i costi operativi di gestione, di natura previsionale, associati a specifiche finalità, classificabili nelle categorie esplicitate all'Articolo 9 e all'Articolo 10.

Articolo 9

Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

9.1 Le componenti $CO^{exp}_{116,TV,a}$ e $CO^{exp}_{116,TF,a}$ hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20, e in particolare a:

a) eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori attività, ove la nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come "rifiuti urbani" (in ragione della loro natura e composizione e della attività di provenienza) interessi un insieme più ampio/più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale. I connessi scostamenti attesi possono essere quantificati dall'Ente territorialmente competente nell'ambito della voce di costo variabile $CO^{exp}_{116,TV,a}$e della voce di costo fisso $CO^{exp}_{116,TF,a}$;

b) eventuali riduzioni della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, ovvero al mantenimento di una capacità di gestione di riserva per far fronte alla gestione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche nell'eventualità che le medesime - avendo inizialmente scelto di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero - facciano poi richiesta di rientrare nel perimetro di erogazione del servizio. I connessi scostamenti attesi possono essere quantificati dall'Ente territorialmente competente nell'ambito della voce di costo variabile $CO^{exp}_{116,TV,a}$e della voce di costo fisso $CO^{exp}_{116,TF,a}$.

9.2 Le voci $CQ^{exp}_{TV,a}$ e $CQ^{exp}_{TF,a}$ sono le componenti, di natura previsionale, a copertura, rispettivamente, di eventuali oneri variabili e fissi aggiuntivi che ci si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità.

9.3 Le componenti $COI^{exp}_{TV,a}$ e $COI^{exp}_{TF,a}$, determinate secondo i criteri di cui all'Articolo 10, hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di *target* connessi:

a) alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative;

b) all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Articolo 10

Costi operativi incentivanti

10.1 In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. A tal fine, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determina i valori dei coefficienti QL_a e PG_a , nei limiti fissati al comma 4.1. Ferma restando l'applicazione del limite di prezzo di cui al comma 4.2, il medesimo Ente può favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$.

10.2 Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile, $COI_{TV,a}^{exp}$, rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa, $COI_{TF,a}^{exp}$, rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonchè la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza.

10.3 L'introduzione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$ può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il *target* di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

10.4 L'operatore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite *ex ante* ed è tenuto a rendicontare *ex post* gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento del riferito obiettivo.

10.5 In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione delle componenti di cui al comma 10.1, è previsto, nell'anno *(a+2),* un recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti in ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità. L'entità del recupero di cui al precedente

periodo è proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.

Articolo 11
Costi comuni

11.1 In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi operativi comuni CC_a sono pari a:

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$$

dove:

- $CARC_a$ sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:
  - accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
  - gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o *call-center*;
  - gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
  - promozione di campagne ambientali di cui al comma 11.2, lett. a);
  - prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 11.2, lett. b);
- CGG_a sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura;
- CCD_a sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:
  - nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;
  - nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali il gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;
- $CO_{AL,a}$ include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

11.2 Nei costi operativi riconosciuti sono inclusi eventuali ulteriori oneri sostenuti:

a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento;

b) per misure di prevenzione – in coerenza con quelle che dovranno essere contenute nel "*Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti*", come disciplinato dal decreto legislativo n. 116/20, che ha modificato l'articolo 180 del decreto legislativo n. 152/06 – prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

   i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

   ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

   iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

11.3 L'Ente territorialmente competente può includere tra i costi riconosciuti eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.

Titolo IV – COSTI D'USO DEL CAPITALE

Articolo 12
Determinazione dei costi d'uso del capitale

12.1 In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi d'uso del capitale CK_a sono pari a:

$$CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + R_{LIC,a}$$

dove:

- Amm_a è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore determinata secondo i criteri di cui all'Articolo 15;
- Acc_a è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario definita all'Articolo 16;
- R_a è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto di cui ai commi 14.1 e 14.2;
- $R_{LIC,a}$ è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso di cui ai commi 14.6 e 14.7.

Articolo 13
Valore delle immobilizzazioni

13.1 Il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno *(a-2)*, acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'anno *(a-2)*, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.

13.2 La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno *(a-2)* è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.

13.3 Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.

13.4 Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.

13.5 In sede di prima approvazione, ai fini della redazione del PEF per ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, si assume la completa realizzazione degli investimenti previsti, ponendo l'entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l'investimento realizzato nell'anno *a* rileva ai fini tariffari nell'anno *(a+2)*.

13.6 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.

13.7 Sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.

13.8 Il valore delle immobilizzazioni (IMN_a), costituenti la componente del capitale investito netto del gestore ai fini del calcolo della remunerazione, è dato dalla seguente formula:

$$IMN_a = \sum_c \sum_t^{a-2} (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a$$

dove:

- $CI_{c,t}$, è il valore di prima iscrizione nei libri contabili nell'anno *t*, delle immobilizzazioni della categoria di cespiti *c*, al netto dei contributi a fondo perduto;
- dfl_t^a, è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno *a*, di cui al comma 13.9;
- $FA_{CI,c,t}^{a-2}$ è il valore del fondo di ammortamento al 31 dicembre dell'anno *(a-2)* riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a patrimonio nell'anno *t*.

13.9 Con successivo provvedimento - da adottare in tempo utile per la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge - verrà pubblicato il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022. I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2023, 2024 e 2025 si assumono pari a 1, rinviando la pubblicazione puntuale dei relativi vettori ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025.

13.10 Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle immobilizzazioni nette si calcola detraendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al netto della quota

già degradata. La valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti.

13.11 Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a riconoscimento tariffario solo nel caso in cui l'uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore/ente locale i costi d'uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti dei canoni e/o mutui sostenuti.

13.12 Per i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane sono considerati come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore.

Articolo 14

Remunerazione del capitale

14.1 In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, la remunerazione del capitale investito netto (R_a) è calcolata come:

$$R_a = (WACC_a * CIN_a)$$

dove:

- $WACC_a$ è il tasso di remunerazione del capitale investito netto, di cui al comma 14.2;
- CIN_a è il capitale investito netto, di cui al comma 14.4.

14.2 In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, il tasso di remunerazione del capitale investito:

a) è differenziato in ragione del diverso livello di rischiosità associato alle attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani e alle attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo "minimi", come definiti al comma 1.1.

b) sarà determinato dall'Autorità con successivo provvedimento, in esito al procedimento avviato con deliberazione 13 ottobre 2020, 380/2020/R/COM e comunque sulla base di modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge.

14.3 Agli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2017, si applica una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (*time lag*) pari all'1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l'anno di realizzazione degli investimenti (*a-2*) e l'anno di riconoscimento tariffario (*a*).

14.4 Il capitale investito netto riconosciuto a fini regolatori CIN_a, per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ è definito dalla seguente condizione:

$$CIN_a = Max\{(IMN_a + CCN_a - PR_a); 0\}$$

dove:

- IMN_a sono le immobilizzazioni nette calcolate secondo i criteri di cui all'Articolo 13;
- CCN_a è la quota a compensazione del capitale circolante netto, come specificato al comma 14.5;
- PR_a è il valore delle poste rettificative del capitale che includono forme alternative di finanziamento presenti nel bilancio dell'anno (*a-2*); in particolare il valore dei fondi per il trattamento di fine rapporto, incluso il fondo di trattamento di fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore, nonché i fondi rischi e oneri ed eventuali fondi per il ripristino beni di terzi.

14.5 La quota a compensazione del capitale circolante netto CCN_a, riferita all'anno a, è pari a:

$$CCN_a = \left(\frac{90}{365} * Ricavi_{a-2} - \frac{60}{365} * Costi_{a-2}^{B6,B7}\right) \prod_{t=a-1}^{a} (1 + I^t)$$

dove:

- $Ricavi_{a-2}$, è l'importo della voce A1) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" relative alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti, come risultante dal bilancio dell'anno (*a-2*) del gestore;
- $Costi_{a-2}^{B6,B7}$, è la somma dell'importo delle voci B6) "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" e B7) "Costi per servizi", relativi alle medesime attività di cui al punto precedente, come risultanti dal bilancio dell'anno (*a-2*) del gestore;
- I^t è il tasso di inflazione dell'anno *t* di cui al comma 7.5.

14.6 In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, la remunerazione ($R_{LIC,a}$) delle immobilizzazioni in corso, LIC_a, è calcolata come:

$$R_{LIC,a} = (S_{LIC,a} * LIC_a)$$

dove:

- $S_{LIC,a}$ è il saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni in corso individuato assumendo un valore decrescente nei 4 anni di remunerazione immediata in tariffa, e in particolare:
  - partendo da una soglia massima pari al tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_{RID,a}$, calcolato sulla base dei criteri recati dal successivo provvedimento di cui al comma 14.2, lett. b), ed assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4;

- fino a un minimo, previsto per il 4° anno, pari al rendimento di riferimento delle immobilizzazioni comprensive del *debt risk premium*, Kd_a^{real}, come individuato nel successivo provvedimento di cui al comma 14.2, lett. b).

- LIC_a è il saldo delle immobilizzazioni in corso al 31 dicembre dell'anno (*a-2*), come risultante dal bilancio, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni.

14.7 I lavori in corso, esclusi dall'immediata remunerazione in tariffa, sono ammessi, alla loro entrata in esercizio, alla capitalizzazione dei relativi interessi passivi in corso d'opera, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 14.6.

Articolo 15

Ammortamento delle immobilizzazioni

15.1 In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, il costo riconosciuto quale componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore è posto pari a:

$$AMM_a = \sum_c \sum_t min\left(\frac{CI_{c,t} * dfl_t^a}{VU_c}; (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfl_t^a\right)$$

dove:

- VU_c rappresenta la vita utile regolatoria della categoria di cespite *c* come indicata nelle tabelle di cui ai successivi commi 15.2 e 15.3;

- $CI_{c,t}$, dfl_t^a e $FA_{CI,c,t}^{a-2}$ sono definiti al precedente comma 13.8.

15.2 Per ciascun anno *t*, le vite utili regolatorie di ciascuna categoria *c* di cespiti specifici sono indicate nella tabella che segue:

Categorie di cespiti specifici		Vita Utile Regolatoria
Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio	Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati	8
	Cassonetti, Campane e Cassoni	8
	Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.)	5
	Impianti di pretrattamento	12
	Altri impianti	10
Trattamento Meccanico Biologico	Unità trattamento meccanico (separatori, compattatori, tritovagliatura, ecc.)	15
	Unità trattamento biologico (bioessiccazione, biostabilizzazione, digestione anaerobica, ecc.)	20
	Impianti raccolta e trattamento biogas	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, lavaggio, aspirazione esalazioni, ecc.)	15
Discariche	Impianti di pretrattamento	Legata alla capacità residua e alle migliori
	Opere di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti e di difesa idraulica	

Categorie di cespiti specifici		Vita Utile Regolatoria
	Impianti di raccolta e trattamento percolato	stime disponibili in ordine all'esaurimento della discarica come definita dall'ETC, con procedura partecipata dal gestore
	Impianti raccolta e trattamento biogas	
	Pozzi monitoraggio falda	
	Impianti di cogenerazione	20
	Macchine operatrici (pale meccaniche, compattatori, ecc.)	15
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, lavaggio, aspirazione esalazioni, ecc.)	15
Inceneritori	Impianti di pretrattamento	12
	Unità di incenerimento a griglia mobile (combustore, caldaia, trattamento fumi)	25
	Unità di incenerimento a letto fluido (combustore, caldaia, trattamento fumi)	15
	Turbina/alimentatore	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, misura, ecc.)	15
Compostaggio, Digestione Anaerobica e Misti	Unità di pretrattamento	12
	Unità di compostaggio	20
	Unità digestione anaerobica	20
	Impianto di raccolta e trattamento biogas	25
	Impianto di raccolta e trattamento percolato	25
	Altri impianti (pesatura, riduzione odori, misura ecc.)	15

15.3 Le vite utili regolatorie di ciascuna categoria *c* di cespiti comuni sono indicate nella tabella che segue:

Categorie di cespiti comuni	Vita Utile Regolatoria
Terreni	-
Fabbricati	40
Sistemi informativi	5
Immobilizzazioni immateriali	7
Altre immobilizzazioni materiali	7
Telecontrollo	8
Automezzi e Autoveicoli	5

15.4 Ai fini della valutazione della vita utile dei cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti nelle tabelle che precedono, la medesima viene individuata, secondo un criterio di prudenza, tra quelle associate al tipo di immobilizzazione che risulti più affine per natura o per vita utile.

15.5 L'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può adottare una vita utile inferiore alla vita utile regolatoria qualora vi siano vincoli autorizzativi, normativi o di pianificazione che determinino la chiusura anticipata degli impianti interessati.

15.6 L'Ente territorialmente competente, con procedura partecipata dal gestore, può adottare una vita utile superiore alla vita utile regolatoria al fine di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti.

15.7 Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, al valore delle immobilizzazioni lorde delle singole categorie di cespiti deve essere sottratto il valore dei contributi percepiti rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi, di cui al comma 13.9.

Articolo 16

Accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario

16.1 In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, la valorizzazione della componente Acc_a a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario avviene considerando:

- gli accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;
- gli accantonamenti relativi ai crediti;
- eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere;
- altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie.

16.2 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:

- nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11;
- nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.

16.3 Nel caso di passaggio, a partire dal 2022, dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva, la componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti assume un valore decrescente in 4 anni, e in particolare:

- partendo da una soglia massima pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11;

- fino a un minimo, previsto per il 4° anno, pari al valore massimo previsto dalle norme fiscali.

Titolo V – SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA EFFICIENTE

Articolo 17
Determinazione delle componenti a conguaglio

17.1 In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, vengono determinate le componenti a conguaglio $RCtot_{TV,a}$, corrispondente ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse, secondo quanto previsto all'Articolo 18, e $RCtot_{TF,a}$, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, secondo quanto previsto all'Articolo 19.

17.2 Ai fini della quantificazione delle componenti $RCtot_{TV,a}$ e $RCtot_{TF,a}$, l'Ente territorialmente competente può, con procedura partecipata dal gestore, determinare l'entità del riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili ai sensi di quanto disposto dalla metodologia tariffaria, ma non ancora recuperati, anche provvedendo alla rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, nonché eventualmente prevedendo le modalità per il recupero degli stessi anche successivamente al 2025, in un'ottica di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e comunque salvaguardando l'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

Articolo 18
Conguagli relativi ai costi variabili

18.1 La componente di conguaglio $RCtot_{TV,a}$, relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse, può comprendere:

a) una quota del recupero delle mancate entrate tariffarie residue ($RCND_{TV}$) relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;

b) limitatamente alle annualità a = {2022, 2023}, una quota ($RCU_{TV,a}$) per il recupero della parte residua della differenza tra i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR, e i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/20);

c) una quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;

d) limitatamente alle annualità a = {2022, 2023}, il recupero dell'eventuale scostamento tra:

- la componente COS_{TV}^{exp}, quantificata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021 ai sensi del MTR, e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore per le

medesime annualità a fronte delle misure di tutela delle utenze domestiche disagiate eventualmente introdotte ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;

- la componente COV_{TV}^{exp}, quantificata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021 ai sensi del MTR, e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dall'operatore per la medesima annualità a fronte del conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19;

e) il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente COI_{TV}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno *(a-2)* e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;

f) limitatamente alle annualità a = {2024, 2025}, il recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ_{TV}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno *(a-2)* e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;

g) limitatamente alle annualità a = {2024, 2025}, il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CO_{116,TV}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno *(a-2)* e gli oneri variabili effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);

h) limitatamente alle annualità a = {2024, 2025}, il recupero - solo se di entità significativa, sulla base delle condizioni riportate al successivo comma 26.7 - della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno *(a-2)* conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità *(a-2);*

i) il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno *(a-2)*, qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità.

Articolo 19

Conguagli relativi ai costi fissi

19.1 La componente di conguaglio $RCtot_{TF,a}$, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, può comprendere:

a) limitatamente alle annualità a = {2022, 2023}, una quota ($RCU_{TF,a}$) per il recupero della parte residua della differenza tra i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR, e i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/20);

b) una quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;

c) limitatamente alle annualità a = {2022, 2023}, il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente COV_{TF}^{exp}, quantificata nell'ambito delle predisposizioni tariffarie afferenti agli anni 2020 e 2021 ai sensi del MTR, e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dall'operatore per la medesima annualità a fronte del conseguimento degli obiettivi specifici riferiti alla gestione dell'emergenza da COVID-19;

d) il recupero (solo se a vantaggio degli utenti, in caso di mancato conseguimento del *target* fissato, proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto) dell'eventuale scostamento tra la componente COI_{TF}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno *(a-2)* e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità;

e) limitatamente alle annualità a = {2024, 2025}, il recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ_{TF}^{exp} quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno *(a-2)* e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità;

f) limitatamente alle annualità a = {2024, 2025}, il recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CO_{116,TF}^{exp}$ quantificata nell'ambito della predisposizione tariffaria afferente all'anno *(a-2)* e gli oneri fissi effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nella medesima annualità a fronte delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);

g) il recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno *(a-2)*, qualora non coperto da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità.

Articolo 20
Valore di subentro

20.1 Nel caso di subentro, nell'anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio, il gestore subentrante corrisponde al gestore uscente un valore residuo di subentro, VRS_a, valorizzato come:

$$VRS_a = VR_a + VR_{RC,a}$$

dove:

- VR_a è il valore residuo dei cespiti di cui al comma 20.2;
- $VR_{RC,a}$ è dato dalla somma dei costi operativi non ancora recuperati ai sensi di quanto previsto dal comma 20.3.

20.2 Il valore residuo dei cespiti la cui proprietà è trasferita al gestore entrante, VR_a, è calcolato come:

$$VR_a = \sum_c \sum_t [(CI_{c,t} - FA^a_{CI,c,t}) * dfl^a_t] + LIC_a$$

dove:

- $CI_{c,t}$ è il valore di prima iscrizione nei libri contabili dell'anno *t*, delle immobilizzazioni della categoria di cespiti *c*, al netto dei contributi a fondo perduto;
- $FA^a_{CI,c,t}$ è il valore del fondo di ammortamento alla data di subentro, riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a patrimonio nell'anno *t*;
- dfl^a_t, è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nell'anno *a*, di cui al comma 13.9;
- LIC_a è il saldo delle immobilizzazioni in corso all'anno *a*, come risultante da fonti contabili obbligatorie.

20.3 I costi operativi non ancora recuperati, da corrispondere al gestore uscente, $VR_{RC,a}$, sono dati dalla somma delle seguenti voci:

- le componenti di conguaglio $RCtot_{TV,a}$ e $RCtot_{TF,a}$ di cui all'Articolo 17;
- le rate e le quote di conguaglio residue, qualora già quantificate e approvate dall'Ente territorialmente competente, e il cui recupero sia stato rinviato alle annualità successive ai sensi di quanto previsto dal comma 17.2;

- i costi operativi - per la parte eccedente il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie e non ancora recuperata - che, ricorrendo i presupposti di cui al comma 4.5, siano stati validati dall'Ente territorialmente e rimodulati tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio;
- i costi straordinari effettivamente sostenuti dal gestore uscente nelle due annualità precedenti all'anno di subentro e non ancora intercettati nelle pertinenti predisposizioni tariffarie.

20.4 Nell'ambito del procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, o di uno dei servizi che lo compongono, avviato con deliberazione 362/2020/R/RIF, verrà introdotta una disciplina uniforme della procedura di subentro e delle modalità di corresponsione del valore di rimborso al gestore uscente.

Titolo VI – TARIFFE DI ACCESSO AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO

Articolo 21

Matrice delle opzioni regolatorie

21.1 Ai fini della fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, gli strumenti di regolazione sono modulati, secondo le opzioni regolatorie di cui al successivo comma 21.4, in ragione delle seguenti determinanti:

- *grado di integrazione* del soggetto incaricato della gestione dei rifiuti, distinguendo:
  - a) il caso del Gestore integrato, come definito al precedente comma 1.1;
  - b) il caso del Gestore non integrato, in cui assumono evidenza le caratteristiche dell'impianto considerato e, in particolare, la pertinente collocazione nell'ambito della gerarchia, definita al comma 1.1, nel rispetto della quale deve avvenire la gestione dei rifiuti;
- ove si sia in presenza di un Gestore non integrato, *valutazione del livello di efficacia dell'eventuale esistenza di pressione competitiva* nel contribuire alla promozione di efficienza allocativa, considerando la presenza di flussi garantiti in ingresso - sulla base di quanto previsto in atti di programmazione o di affidamento - e la possibilità di incidere significativamente sulla formazione dei prezzi, tenuto conto delle caratteristiche dell'operatore che gestisce l'impianto di trattamento e delle limitazioni strutturali alla capacità di trattamento dell'impianto medesimo. In esito alla valutazione di cui al precedente periodo sono individuati:
  - a) gli *impianti di chiusura del ciclo "minimi"*, ritenuti indispensabili sulla base delle condizioni di cui al comma 21.2;
  - b) gli *impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi",* sulla base di quanto previsto al comma 21.3.

21.2 Gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" (in tutto o in parte), sono individuati, anche alla luce delle caratteristiche dell'operatore che li gestisce, e sono identificati con gli impianti di trattamento presenti sul territorio considerato che:

- offrano una capacità in un mercato con rigidità strutturali, caratterizzato da un forte e stabile eccesso di domanda e da un limitato numero di operatori;
- in aggiunta a quanto previsto al precedente alinea, soddisfino le seguenti condizioni alternative:
  - avere una capacità impegnata per flussi garantiti da strumenti di programmazione o da altri atti amministrativi;

- essere già stati individuati in sede di programmazione, sulla base di decisioni di soggetti competenti alla chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.

21.3 L'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi" (in tutto o in parte) avviene, di norma, nell'ambito delle attività di programmazione settoriale previste dalla normativa vigente, e comunque in tempo utile per la determinazione di entrate tariffarie, corrispettivi e tariffe d'accesso secondo quanto previsto dal presente provvedimento. Gli impianti diversi da quelli individuati come "minimi" e non gestiti dall'operatore integrato si intendono qualificati come "aggiuntivi", con riferimento ai quali l'Autorità acquisisce gli elementi necessari, in particolare, all'attività di monitoraggio su eventuali rigidità strutturali e all'implementazione del meccanismo perequativo di cui al comma 24.2.

21.4 Le opzioni regolatorie per la fissazione dei criteri di accesso agli impianti di trattamento sono riportate nella matrice che segue, interessando impianti diversi da quelli intermedi di cui all'Articolo 25. In particolare, la matrice di opzioni regolatorie prevede:

a) per gli impianti di chiusura del ciclo "integrati", l'applicazione di una regolazione tariffaria *tout court* con un meccanismo di incentivazione tramite perequazione, che tiene conto della gerarchia dei rifiuti, secondo quanto disposto dall'Articolo 22;

b) per gli impianti di chiusura del ciclo "minimi", l'applicazione di una regolazione dei costi riconosciuti e delle tariffe caratterizzata da incentivazioni coerenti con la menzionata gerarchia per la gestione dei rifiuti, secondo quanto disposto dall'Articolo 23;

c) per gli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi", l'assenza di una regolazione tariffaria *tout court*, ma obblighi di trasparenza sulle condizioni (in particolare economiche) di accesso agli impianti, nonché disincentivi per chi conferisce in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia, secondo quanto disposto dall'Articolo 24.

	Tipi di filiera		Impianti di chiusura ciclo - integrati	Impianti di chiusura ciclo - minimi	Impianti di chiusura ciclo - aggiuntivi
Grado di integrazione	**Gestore integrato**		Regolazione tariffaria *tout court*, con incentivazione (tramite perequazione) in funzione della gerarchia		
	Gestore non integrato	**Compostaggio/ digestione anaerobica**		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con incentivi a favore di chi conferisce	No regolazione tariffaria *tout court*, ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Incenerimento *(con recupero energia - R1)*		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con incentivi limitati a favore di chi conferisce	No regolazione tariffaria *tout court*, ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso
		Discarica/ Incenerimento *(senza recupero energia - D10)*		Regolazione tariffe/costi e perequazione, con disincentivi per chi conferisce	No regolazione tariffaria *tout court*, ma obblighi di trasparenza sulle condizioni di accesso e disincentivi per chi conferisce

Articolo 22

Regolazione per gli impianti di chiusura del ciclo "integrati"

22.1 Per gli impianti di chiusura del ciclo gestiti da operatori integrati, assoggettati a una regolazione tariffaria *tout court*, i relativi costi operativi e i costi d'uso del capitale, computabili secondo i criteri previsti all'Articolo 7, al Titolo III e al Titolo IV, vengono ammessi a riconoscimento, nell'ambito delle entrate tariffarie per gli anni $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, unitamente alle componenti di costo riconducibili alle ulteriori attività gestite dai medesimi operatori integrati.

22.2 Al fine di dare evidenza alle caratteristiche degli impianti di chiusura del ciclo "integrati" è istituita una componente ambientale (C_{amb}), positiva (o negativa), definita come somma algebrica delle pertinenti componenti perequative C_{smal}, C_{rec} e C_{inc} di cui al comma 23.9, che il gestore integrato dovrà versare (o ricevere) alla (dalla) Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), per ciascun impianto di trattamento di chiusura del ciclo *I-esimo*, in ragione delle esternalità negative (o positive) derivanti - secondo le valutazioni di impatto ambientale sottostanti alla gerarchia dei rifiuti individuata dalle norme interne e comunitarie - dallo smaltimento (o recupero/trattamento) dei rifiuti conferiti ai medesimi impianti.

22.3 La componente ambientale ($C_{amb,I}$), che è disciplinata con successivo provvedimento secondo quanto previsto al comma 3.4 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, non rientra nel computo delle entrate tariffarie di cui al comma 2.1.

Articolo 23

Tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi"

23.1 Gli impianti di chiusura del ciclo "minimi", individuati secondo quanto previsto al comma 21.2, mantengono tale qualifica per un periodo almeno biennale, con possibilità di aggiornamento nel 2023 per le annualità successive.

23.2 In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, il gestore dell'impianto di chiusura del ciclo "minimo" applica la stessa struttura dei corrispettivi praticata nel 2021, aggiornandola tenuto conto di un fattore tariffario, τ_a , determinato sulla base:

a) dei costi totali dell'impianto (ossia il vincolo ai ricavi dell'impianto, VRI_a) ammissibili al riconoscimento in tariffa ai sensi del presente provvedimento, applicando le regole di computo dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 7 e, in particolare, le regole per la determinazione dei costi operativi di cui al Titolo III e dei costi d'uso del capitale di cui al Titolo IV. A valle della prima attivazione della regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, e comunque a partire dal 2024, l'Autorità valuta all'uopo, sulla base delle evidenze nel frattempo emerse, le modalità volte a ricomprendere tra i costi totali dell'impianto di cui al precedente periodo anche gli oneri associati al fenomeno della morosità, allo scopo di contemperare le necessità di chiusura del ciclo con l'esigenza di assicurare la sostenibilità finanziaria della gestione degli impianti preposti;

b) di valutazioni connesse alla prossimità dei flussi in ingresso, secondo quanto disposto ai commi 23.7 e 23.8.

23.3 In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, il fattore tariffario τ_a è determinato sulla base della seguente condizione:

$$\tau_a = \frac{VRI_a}{RI_TRA_{2021}}$$

dove:

- VRI_a è il vincolo ai ricavi dell'impianto, dato dalla somma dei costi riconosciuti nella corrispondente annualità, indicati al precedente comma 23.2, lett. a);
- RI_TRA_{2021} indica i ricavi relativi alle attività di trattamento, ovvero corrispondenti ai flussi in ingresso all'impianto, nell'anno 2021.

23.4 In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, il fattore tariffario τ_a rispetta il seguente limite alla crescita annuale:

$$\frac{\tau_a}{\tau_{a-1}} \leq (1 + \rho_{\tau,a})$$

con $\rho_{\tau,a}$ che rappresenta il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_{\tau,a} = rpi_a + \kappa_a$$

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, che verrà valorizzato nell'ambito di un successivo provvedimento;
- κ_a è il fattore che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell'impianto e può esser valorizzato entro il limite del 4%.

23.5 Con riferimento al primo anno del secondo periodo regolatorio, $a = \{2022\}$, il limite di prezzo di cui al comma 23.4 si applica ponendo $\tau_{a-1} = 1$.

23.6 Nel caso in cui l'impianto sia considerato "minimo" solo in parte, ovvero in cui conservi una capacità allocata al di fuori del perimetro della regolazione dell'Autorità, il fattore tariffario τ_a trova applicazione unicamente alla parte di corrispettivi relativi ai flussi assoggettati a regolazione, espressa in termini di quantità/anno sul totale ($q_{min,a}$). A valle della prima attivazione della regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, e comunque a partire dal 2024, l'Autorità valuta, sulla base delle evidenze nel frattempo emerse, le modalità per il recupero dell'eventuale scostamento tra i ricavi relativi alle quantità previste nell'ambito delle attività di programmazione e quelli effettivamente conseguiti sulla base di quanto conferito nelle medesime annualità.

23.7 Al fine di tenere conto delle valutazioni relative alla prossimità dei flussi, si considera:

$$q_{min,a} = q_{P,a} + q_{nP,a}$$

dove:

- $q_{P,a}$ è la quantità corrispondente ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree di prossimità rispetto all'impianto;
- $q_{nP,a}$ è la quantità corrispondente ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree non di prossimità rispetto all'impianto.

23.8 In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, trovano applicazione le seguenti condizioni:

a) in caso di aumento dei corrispettivi ($\tau_a > 1$), si ha:

$$\tau_{P,a} = 1$$

$$\tau_{nP,a} = \tau_a + \frac{q_{P,a}(\tau_a - 1)}{q_{nP,a}}$$

b) in caso di costanza o di decremento dei corrispettivi ($\tau_a \leq 1$), si ha:

$$\tau_{nP,a} = 1$$

$$\tau_{P,a} = \tau_a - \frac{q_{nP,a}(1 - \tau_a)}{q_{P,a}}$$

dove:

- $\tau_{P,a}$ è il fattore tariffario applicato ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree di prossimità rispetto all'impianto;
- $\tau_{nP,a}$ è il fattore tariffario applicato ai flussi assoggettati a regolazione e provenienti da aree non di prossimità rispetto all'impianto.

23.9 In sede di fatturazione ai soggetti che conferiscono agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", trovano applicazione:

a) le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" come definite sulla base dei criteri di cui al presente Articolo;

b) le componenti perequative ambientali, diversificate in ragione della tipologia di impianto di trattamento e coerenti con la gerarchia dei rifiuti, ossia:

- la componente ambientale (C_{rec}), a parziale compensazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso agli impianti di compostaggio/digestione anaerobica, quale incentivo a favore di chi conferisce agli impianti in parola;
- la componente ambientale (C_{inc}), a parziale compensazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso agli impianti di incenerimento con recupero di energia, che trova applicazione solo con riferimento alle gestioni per le quali sia stato valutato, dal competente ETC, un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", secondo quanto previsto al comma 5.1, lett. b). Detta valutazione dove essere comunicata al gestore dell'impianto dall'ETC o dal gestore degli impianti di cui al successivo Articolo 25.
- la componente ambientale (C_{smal}) come maggiorazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso alla discarica o ad impianti di incenerimento senza recupero di energia, quale disincentivo per chi conferisce agli impianti in parola.

23.10 Le componenti perequative ambientali C_{rec}, C_{inc} e C_{smal}, che sono disciplinate con successivo provvedimento secondo quanto previsto al comma 3.4 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, non rientrano né nel computo dei costi (di cui al comma 23.2, lett. a)) riconosciuti del gestore dell'impianto di trattamento, né nel computo delle entrate tariffarie (di cui al comma 2.1) dell'operatore che conferisce allo stesso impianto.

Articolo 24

Tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi"

24.1 Gli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi" applicano condizioni di conferimento non discriminatorie, secondo la normativa vigente, e pubblicano, sul proprio sito *internet*, i criteri principali alla base della individuazione dei corrispettivi di accesso.

24.2 In sede di fatturazione ai soggetti che conferiscono agli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi", trovano applicazione:

a) le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi" di cui al comma 24.1;

b) nel caso in cui l'impianto "aggiuntivo" si configuri come discarica o impianto di incenerimento senza recupero di energia, la componente perequativa ambientale (C_{smal}) come maggiorazione dei corrispettivi dovuti per l'accesso agli impianti in parola, da definirsi con successivo provvedimento secondo quanto previsto al comma 3.4 della deliberazione di approvazione del presente Allegato.

Articolo 25

Tariffe di accesso agli impianti di trattamento intermedi

25.1 Nell'ambito dell'attività di programmazione, qualora siano indicati flussi in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi" provenienti da impianti di trattamento intermedi (quali TM e TMB), tali impianti intermedi, per la parte corrispondente all'incidenza dei flussi indicati sulla quantità totale trattata, applicano le regole di computo dei costi riconosciuti di cui all'Articolo 7 e, in particolare, le regole per la determinazione dei costi operativi di cui al Titolo III e dei costi d'uso del capitale di cui al Titolo IV.

25.2 Con riferimento agli impianti intermedi di cui al precedente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 23.3 a 23.6.

25.3 In sede di fatturazione ai soggetti che conferiscono agli impianti intermedi, di cui al presente articolo:

a) si applicano le tariffe di accesso di cui ai commi 25.1 e 25.2;

b) si trasferiscono le componenti perequative ambientali applicate ai flussi in ingresso all'impianto di chiusura del ciclo "minimo", indicati nell'attività di

programmazione e provenienti da impianti di trattamento intermedio, con separata indicazione in particolare della componente ambientale (C_{inc}), da riattribuire solo con riferimento alle gestioni per le quali sia stato valutato e comunicato, dal competente ETC, un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", secondo quanto previsto al comma 5.1, lett. b).

Articolo 26

Effetti delle tariffe di accesso agli impianti sui costi riconosciuti

26.1 Tenuto conto di quanto previsto all'Articolo 23, all'Articolo 24 e all'Articolo 25, nel caso in cui il gestore non svolga (in tutto o in parte) direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero, le componenti CTS_a e CTR_a, ricomprese tra le entrate tariffarie di riferimento per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, sono determinate sulla base delle disposizioni del presente Articolo.

26.2 La componente CTS_a, riferita ai costi operativi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (che include le operazioni di cui al comma 8.4), è definita come:

$$CTS_a = CTS_{min,a} + CTS_{altro,a}$$

dove:

- $CTS_{min,a}$ è la componente riferita agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e a quelli di cui all'Articolo 25;
- $CTS_{altro,a}$ è la componente riferita sia agli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi", sia agli impianti di trattamento intermedi, diversi da quelli di cui all'Articolo 25, e comunque riconducibile agli impianti non classificabili come "minimi";

26.3 La componente CTR_a, relativa ai costi operativi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (secondo quanto indicato al comma 8.6), è definita come:

$$CTR_a = CTR_{min,a} + CTR_{altro,a}$$

dove:

- $CTR_{min,a}$ è la componente riferita agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e di quelli di cui all'Articolo 25;
- $CTR_{altro,a}$ è la componente riferita sia agli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi", sia agli impianti di trattamento intermedi, diversi da quelli di cui all'Articolo 25, e comunque riconducibile agli impianti non classificabili come "minimi".

26.4 Nel caso in cui il gestore non svolga (in tutto o in parte) direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero, le rispettive componenti di costo CTS_a e CTR_a sono ottenute come prodotto tra il corrispettivo unitario del servizio (espresso in euro/tonnellata) e i quantitativi conferiti (espressi in tonnellate).

26.5 Ai fini della determinazione delle componenti CTS_a e CTR_a, i costi delle operazioni effettuate presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico sono attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulle quantità di rifiuti avviate, al termine del trattamento, rispettivamente a smaltimento o a recupero.

26.6 Ai fini della determinazione delle componenti di costo CTS_a e CTR_a si considera:

- per ciascun anno $a = \{2022, 2023\}$, con riferimento a tutti gli impianti di trattamento, il corrispettivo unitario pari:
  a) in presenza di tariffe amministrate, alla tariffa approvata e/o giustificata dal soggetto competente nell'anno *(a-2)*;
  b) in tutti gli altri casi, alla tariffa praticata dal titolare dell'impianto determinata nell'anno *(a-2)* in esito a procedure negoziali.

Con riguardo agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e di quelli di cui all'Articolo 25, le pertinenti componenti di costo, $CTS_{min,a}$ e $CTR_{min,a}$ riferite agli anni $a = \{2022, 2023\}$, sono soggette (nei limiti e nei termini prospettati al successivo comma 26.7) a conguaglio nell'ambito della quantificazione della componente $RCtot_{TV,a}$ riferita agli anni $a = \{2024, 2025\}$.

- per ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$:
  a) con riguardo agli impianti di chiusura del ciclo "minimi" e di quelli di cui all'Articolo 25, il corrispettivo unitario pari alla tariffa praticata dal titolare dell'impianto nell'anno *(a-2)*, determinata in coerenza con il costo totale riconosciuto in riferimento al medesimo impianto sulla base dei criteri fissati dall'Autorità con il presente provvedimento;
  b) con riferimento agli impianti non classificabili come "minimi" (in particolare, gli impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi" e gli impianti di trattamento intermedi diversi da quelli di cui all'Articolo 25), il corrispettivo unitario pari alla tariffa praticata dal titolare dell'impianto determinata nell'anno *(a-2)* in esito a procedure negoziali o secondo le prassi già in uso, ovvero alla tariffa approvata e/o giustificata dal soggetto competente nell'anno *(a-2)*.

26.7 Limitatamente alle annualità a = {2024, 2025}, è previsto, nell'ambito della componente a conguaglio $RCtot_{TV,a}$, il recupero - solo se di entità significativa - della differenza tra i costi riconosciuti dell'anno *(a-2)* conseguenti all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo

"minimi" e di quelli di cui all'Articolo 25 calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità *(a-2)* tramite le componenti $CTS_{min,a-2}$ e $CTR_{min,a-2}$. Il recupero di cui al precedente periodo può essere quantificato al ricorrere delle seguenti condizioni:

- $\frac{\left|CTS^{riconosciuto}_{min,a-2} - CTS_{min,a-2}\right|}{CTS_{min,a-2}} > \varepsilon$
- $\frac{\left|CTR^{riconosciuto}_{min,a-2} - CTR_{min,a-2}\right|}{CTR_{min,a-2}} > \varepsilon$

dove ε rappresenta una soglia di significatività, posta pari al 3%.

Titolo VII – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 27
Contenuti minimi del PEF

27.1 Sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, i gestori predispongono il PEF, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall'Articolo 7, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d'uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all'Articolo 17.

27.2 Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati, tra l'altro, i seguenti elementi:
  - il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - la ricognizione degli impianti esistenti.

27.3 Il PEF deve individuare anche:

- il fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2022-2025, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
- la descrizione degli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- la descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e

dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.

27.4 Il PEF deve, altresì, includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:

- per ciascun $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;
- l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;
- gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza.

27.5 Il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

Articolo 28
Elaborazione del PEF

28.1 Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:

a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

28.2 L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonchè motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

28.3 Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

28.4 Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa *revisione infra periodo* (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.

Articolo 29

PEF aggregato e aggregazioni nel PEF

29.1 Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento – acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento.

29.2 Laddove – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento – le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio, l'Autorità richiede all'Ente di governo dell'ambito la trasmissione del PEF pluricomunale o di ambito e, nel caso di differenziazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, su base comunale, richiede altresì la trasmissione dei piani corrispondenti ai singoli enti locali. In tal caso, l'attività di validazione rivolta ai costi ammissibili a riconoscimento da parte dei singoli enti locali, si intende assolta qualora tali costi risultino non superiori a quelli riconosciuti nell'anno precedente. Viceversa, qualora risultino superiori, la validazione può ritenersi adeguata se rivolta alla verifica di completezza e di congruità dei dati e delle informazioni.